

**C.I.R.A. S.R.L.
Servizio Idrico**

Località Piano 6/A - 17058 Dego (SV)

**Modello
Organizzativo**

ex D.Lgs. 231/2001

Il file disponibile sul server aziendale costituisce copia conforme al presente originale cartaceo in vigore

Dego, 17/01/2025

Firma _____

Ver.	Data	Descrizione	Approvazione
1.0	19/12/2017	Prima emissione	Approvato dal CdA con delibera
2.0	16/02/2022	Seconda emissione	Approvato dal CdA con delibera Verbale n°66
3.0	17/01/2025	Terza emissione	Approvato dal CdA con delibera Verbale n°83

Modello Organizzativo

D.Lgs. 231/01

C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)

Pagina 2 di 93

INDICE

Cap. 1 - PARTE GENERALE.....	3
1.1 PREMESSA	3
1.2 DEFINIZIONI.....	5
1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
1.4 PROFILO ED ATTIVITA' DI C.I.R.A. S.r.l.	40
1.5 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	42
1.6 LINEE DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	48
1.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
1.8 SISTEMA DISCIPLINARE.....	57
Cap. 2 - PARTE SPECIALE	60
2.0 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE	60
2.1 CONTABILITÀ, FISCO E FINANZA	61
2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE E LEGALI.....	67
2.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA	74
2.4 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI.....	81
2.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI	86
2.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI	89

Cap. 1 - PARTE GENERALE

1.1 PREMESSA

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti a seguito della commissione di determinati reati (cc.dd. "reati presupposto") posti in essere nell'interesse o a vantaggio della Società da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società stessa, nonché da coloro che esercitano la gestione e il controllo della stessa (cc.dd. soggetti apicali) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (cc.dd. soggetti sottoposti all'altrui vigilanza).

Sin dal 19/12/2017 C.I.R.A. S.r.l. si è dotata di un proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ex D. Lgs. 231/2001 (anche denominato "Modello Organizzativo 231", "Modello 231", "Modello" o "MOGC"), volto a prevenire la commissione di reati e illeciti amministrativi astrattamente realizzabili nell'ambito dell'attività della Società. Il "Modello 231" è continuamente aggiornato e migliorato, alla luce dell'esperienza maturata, dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, dell'evoluzione normativa del Decreto e dei mutamenti organizzativi aziendali.

Le ultime modifiche al decreto 231 sono state introdotte dalla Legge n. 187/2024, che ha modificato il testo Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e modifica Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno).

Dalla Legge n. 166/2024, che ha modificato del testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) introducendo e modificando l'Art.181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Dalla Legge n. 145/2024, che ha modificato l'Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introdotto l'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

La Legge n. 143/2024 che ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Il D.Lgs. n. 141/2024 che ha modificato il testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9, con abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.Lgs n.141 del 26 settembre 2024. Tale provvedimento ha comportato anche la sostituzione dell'Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all'interno dei Reati transnazionali (L. n.

146/2006) (abrogato), con l'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.Lgs n.141 del 26 settembre 2024. Un'ulteriore novità concerne l'inserimento sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise). A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

Dalla Legge n. 114/2024 che ha modificato il testo dell'Art. 322-bis con l'eliminazione al riferimento all'Art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio", con l'abrogazione dell'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio) e la modifica del testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite), nonché la modifica del testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'Art.346-bis (Traffico di influenze illecite) e la sostituzione all'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) eliminando, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel testo sostituito.

Dalla Legge n. 112/2024 che ha previsto un ampliamento dell'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e modificando l'art. 322-bis c.p. con l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea

Dalla legge n. 90/2024 che ha previsto un aumento delle sanzioni pecuniarie per i reati informatici previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001; la sostituzione dell'art. 615-quinquies con l'art. 635-quater 1, riguardante la detenzione e diffusione abusiva di dispositivi informatici; l'introduzione del nuovo reato di estorsione mediante reati informatici.

Le nuove modifiche al decreto 231 hanno introdotto nuovi reati in virtù dei quali la Società diviene perseguitabile nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che opera in posizione apicale e/o subordinata, senza che questo abbia fatto nulla per impedirlo e ricavandone un vantaggio.

Le modifiche introdotte nel 2024, come per le modifiche precedenti apportate al d.lgs. 231/2001, hanno - di fatto - variato le fattispecie di reato presupposto *ex responsabilità 231* ed alla luce di queste modifiche si è proceduto all'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione (MOG) ed il relativo Risk Assessment.

La valutazione del rischio associato alla commissione di uno o più dei nuovi reati non risulta peraltro significativa in fase di aggiornamento, per cui non si ritiene di intervenire anche sul MOG e sulle singole procedure al fine di preservare la prevenzione di questi "nuovi" reati.

Il nuovo Modello di C.I.R.A S.r.l. (nel seguito definito talora anche semplicemente "Società") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17/01/2025.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Roberto Abbaldo

1.2 DEFINIZIONI

Apicali: coloro i quali - pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta - rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Azienda (legale rappresentante etc.)

Attività a rischio/sensibili: operazioni ovvero atti che espongono C.I.R.A. S.r.l. al rischio di commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 e delle leggi collegate.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi di Igiene Ambientale "Federambiente" applicato da C.I.R.A. S.r.l.

Collaboratori esterni: coloro che agiscono in nome e/o per conto di C.I.R.A. S.r.l. sulla base di un contratto/lettera di incarico.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda in forza di un contratto o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Decreto legislativo 231/2001 o D.Lgs. o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

Delega: l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Destinatari: in funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti (in proiezione futura, si indicano anche potenziali figure non ancora formalmente attive in C.I.R.A. S.r.l.):

- a) il Presidente e gli Amministratori di C.I.R.A. S.r.l.;
- b) il Personale dipendente e assimilato di C.I.R.A. S.r.l.;
- c) l'Organismo di Vigilanza di C.I.R.A. S.r.l.;
- d) il Revisore Unico di C.I.R.A. S.r.l.;
- e) i fornitori ed i consulenti che collaborano con Esponenti Aziendali: Amministratori, Dipendenti, Dirigenti, Sindaci di C.I.R.A. S.r.l.

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria e da altre organizzazioni del settore.

Modello o Modelli: il presente modello o i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

OdV: Organismo di Vigilanza.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di C.I.R.A. S.r.l. ovvero sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti) con cui la società intrattenga una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle aree a rischio.

Procura: l'atto giuridicoilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati o Illeciti penali: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrato).

Responsabile di unità: soggetto interno all'Ente al quale è formalmente attribuita, con adeguato atto di nomina, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni aziendali, specie nelle aree a rischio (si intendono con tali figure anche coloro che nell'ambito aziendale assumono costantemente le funzioni apicali in settori determinati).

Responsabilità amministrativa: la responsabilità a cui può essere soggetta C.I.R.A. S.r.l. in caso di commissione di uno dei reati previsti, responsabilità che - se accertata - comporta l'applicazione di sanzioni a C.I.R.A. S.r.l.

Sottoposti: coloro i quali - pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti) - sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali; nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e, pertanto, sottoposti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di C.I.R.A. S.r.l.

1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.3.1 *La responsabilità amministrativa degli Enti*

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", conseguente alla realizzazione – nell'interesse o vantaggio di esse - di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l'ente o dipendono da questi.

Recependo anche alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali, il Decreto ha introdotto un innovativo (al tempo dell'emanazione) sistema sanzionatorio degli enti che prevede l'insorgere di una responsabilità degli stessi per taluni reati commessi (nell'interesse o vantaggio dell'ente) dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "**apicali**", art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "**sottoposti**", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2) e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Per l'imputabilità dell'ente, pertanto, occorre che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che, quindi, derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione" intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato agli enti, l'art. 8 del Decreto prevede che gli stessi siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia direttamente imputabile o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato ed a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero (art. 4 D.Lgs. 231/01).

I presupposti sui quali si fonda la responsabilità per reati commessi all'estero sono:

- ✓ il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato alla Società, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001;
- ✓ la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- ✓ la Società può rispondere:
 - nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (laddove la legge prevede che il colpevole/persona fisica sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro la Società solo se la richiesta è formulata anche nei suoi confronti);
 - solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc* (anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001);
 - purchè nei suoi confronti - sussistendo i casi e le condizioni del codice penale - non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa all'esito di un procedimento penale.

Il decreto prevede l'applicazione a carico dell'ente di una pluralità di sanzioni amministrative (capo I, sezione II):

- Sanzioni pecuniarie (dettagliatamente specificate nella norma di riferimento);
- Sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e, infine, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- Confisca del prezzo o del profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

Si precisa che, in osservanza al citato principio di legalità ribadito all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente richiamate da determinate disposizioni di legge e, pertanto, oltre alle previsioni del D.Lgs. 231/01, sono inclusi gli altri illeciti previsti dalle fonti primarie che allo stesso decreto fanno

rinvio, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il T.U. 81/2008 (relativo alla sicurezza sul lavoro), la L. 146/06 (in materia di crimini transnazionali) ed il D.Lgs. 152/06 (in ordine alla tutela ambientale).

La responsabilità dell'ente si configura solo e soltanto con la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo in oggetto e non, al contrario, con la commissione di un qualsiasi reato. Ciò integra il principio di "tassatività" dei reati presupposto.

Il catalogo dei suddetti "reati presupposto" è stato nel tempo, dal 2001 ad oggi, ampliato ed allo stato attuale comprende, tra gli altri, i seguenti reati, considerati per l'attività aziendale particolarmente rilevanti.

Si precisa che al presente modello viene allegata sotto la lettera "A" elencazione specifica dei reati presupposto aggiornata al dicembre 2024 con indicazione della fattispecie criminosa e della data di introduzione.

Come meglio *supra* alcune (e più rilevanti) fattispecie previste, quali reati presupposto nel D.Lgs. 231/2001, sono:

Ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di frode in danno di Enti pubblici)

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), che punisce "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità";
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., il quale sancisce che "salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.), che punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), che prevede la procedibilità di ufficio ed un aggravio di pena se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- frode informatica ex art. 640-ter c.p. .

Ex art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati informatici) sono reati presupposto:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter c.p., che punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà expressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-quater c.p.;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ex 617-quinquies c.p., che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635-bis c.p.;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e/o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640quinquies c.p.).

Ex art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) costituiscono reati presupposto:

- concussione (art. 317 c.p.) aggravata ex art. 319-bis, che punisce il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità" (articolo modificato come meglio infra dalla Legge Anticorruzione);
- corruzione per un atto d'ufficio, che si verifica quando un privato e un pubblico funzionario si accordano affinché il primo corrisponda al secondo un compenso (non dovuto) per un atto in vario modo attinente alle attribuzioni di quest'ultimo (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi della Comunità Europea e di funzioni della Comunità Europea e degli Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Ex Art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.).

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 che prevede quali reati presupposto nell'ambito dei c.d. Reati societari i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.); per quanto riguarda tali ultime due ipotesi criminose la condotta tipica coincide quasi totalmente e le due fattispecie si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di vantazioni estimeative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio);

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).

Si precisa che:

- il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
 - la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
 - soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
-
- impedito controllo (art. 2625 c.c.); gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
 - Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
 - La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 - La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
 - Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio).
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
 - Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 10 c.p.. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): la condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o conti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori dell'azienda è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo;

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso gli amministratori.

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.): L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarti che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società;

- agiotaggio (art. 2637 c.c.): la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o meno ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza:

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma); la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Occorre sul punto precisare che la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti emissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali)

Tale norma fa riferimento ad una serie indeterminata di fattispecie, contenute sia all'interno del codice penale, sia in leggi speciali. Esse sono caratterizzate tutte dalla finalità di terrorismo o, appunto, di eversione dell'ordinamento democratico.

Art. 25 quater 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la persona), ovvero il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25 quinque D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro la personalità individuale) che prevede quali reati presupposto:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la condizione analoga alla schiavitù di cui agli articoli 600 e 602 Codice Penale non si identifica necessariamente con una situazione di diritto e cioè normativamente prevista bensì anche con qualsiasi situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa.

Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la coscienza e la volontà di ridurre la vittima ad una *res* oggetto di diritti patrimoniali e la consapevole volontà di trarre profitto dalla sua persona, considerata come cosa, atta a rendere utilità o servigi, a essere prestata ceduta o venduta.

Il reato può essere commesso da chiunque, ma in particolare da soggetti in posizione apicale.

- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p. – introdotto con la L. 38/2006);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinque c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): Il delitto di cui all'art. 602 c.p. presuppone come soggetto passivo una persona che già si trovi in stato di schiavitù o in condizione analoga e cioè di sottoposizione a lavoro forzato e obbligatorio.

Il reato può essere commesso da chiunque ma principalmente da soggetti in posizione apicale.

Art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 (Abusi di mercato), che annovera tra i reati presupposto i seguenti:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998).

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, c.d. trading;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione «comunicata»), c.d. tipping;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nel primo punto, c.d. tuyuantage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata vengono definiti insider primari;

- manipolazione del mercato (ex art. 185 D.lgs. 58/98); tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio operativo).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2008

Con la legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 è stato introdotto all'art. 24 bis rubricato Delitti informatici e trattamento illecito di dati, quale reato presupposto la fattispecie di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Il dettame normativo prevede che "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Con la stessa legge di cui sopra, come modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, è stato, altresì, introdotto il reato di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, che così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2009

Nel corso dell'anno 2009, a seguito dell'emanazione di nuove previsioni normative, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reato presupposto al D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

- L'art. 2 comma 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza) ha introdotto:

Articolo 24 ter D.Lgs. 231/2001 (Delitti di criminalità organizzata), che annovera tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.): l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, insieme ad almeno altre due persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi. È sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo

plurisoggettivo che indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali al fine di realizzare il programma criminoso.

E da ciò che derivano il danno immediato all'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che i delitti in programma offendono.

In tema di reati associativi ciò che rileva è l'effettiva costituzione ed operatività di un'organizzazione stabile.

Il dolo nel delitto di partecipazione semplice o qualificata ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione.

Il reato è costruito come un reato comune la cui condotta può essere posta in essere da qualunque soggetto;

- associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): un'associazione può ritenersi di tipo mafioso, distinguendosi dalla tradizionale per delinquere quando sia connotata da quei particolari elementi di cui all'art. 416 bis dei quali il principale ed imprescindibile è il metodo mafioso seguito per la realizzazione del programma criminoso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Soggetti attivi del reato sono persone che hanno collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso pertanto è un reato che potrebbe essere commesso da chiunque;

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): per la configurabilità del reato non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso , ma occorre che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione di tipo mafioso con le modalità precise nell'art. 416 bis II comma, per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra figura di reato in questione ed i "similari" illeciti dei testi unici sulle legge elettorali.

La costituzione del reato fa sì che lo stesso sia indirizzato a soggetti già inseriti nella criminalità organizzata.

Ciò non toglie che tale reato sia un reato comune, che potrebbe essere commesso da chiunque;

- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi ed esplosivi (art. 407, comma 2 n. 5 c.p.p.).

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 17 di 93

- L'art. 15, comma 7, "Tutela penale dei diritti di proprietà industriale" della Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha modificato l'art. 25 bis ed introdotto gli art. 25 bis 1 e 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001 e precisamente:

Articolo 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 (Reati di contraffazione)

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);

Articolo 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);

- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.); frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti in materia di violazione dei diritti di autore)

- Violazione del diritto di autore (Legge n. 633/1941 art. 171 comma 1, a) bis e comma 3 – art. 171 bis – art. 171 ter – art. 171 septies – art. 171 octies).

L'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione) ha introdotto:

Articolo 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 (rinominato in articolo 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

In data 7 luglio 2011 il D.Lgs. n. 121/2011 ha rinominato l'articolo 25 novies "induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" in art. 25 decies.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2011

In data 7 luglio 2011 è stato approvato il D.Lgs. n. 121 che recepisce le direttive 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché la direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi. Il D.Lgs. n. 121/2011 con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 ha:

- rinominato l'art. 25 novies, "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria", in art. 25 decies;
- inserito l'art. 25 undecies.

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Codice Penale)

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento dell'habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).
- Norme in materia di ambiente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2).

La disposizione punisce le condotte di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle indicate allo stesso decreto, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Occorre a questo punto chiarire che cosa si intenda per acque reflue industriali.

Secondo la Cassazione n. 44062 del 2011 integra il reato di scarico abusivo lo scarico, senza autorizzazione, delle acque di falda provenienti da attività di escavazione, ove intorbidate da residui dei lavori di scavo e di cantiere, essendo queste qualificabili come acque reflue industriali. In merito alla distinzione tra acque reflue "domestiche" e acque reflue "industriali" la Cassazione n. 16446 ha affermato che entrambe possono derivare da attività di servizi e che, pertanto, l'elemento determinante di distinzione va' individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche. In applicazione di tale principio, i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche devono essere qualificati come industriali;

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137, comma 3).

E' punito, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nello stesso decreto legislativo, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali superi i valori limiti fissati nelle tabelle indicate al decreto legislativo, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

La pena è l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 comma 5);
- scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 comma 11);

Chiunque non osservi i divieti di scarico nel suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee è punito con l'arresto sino a tre anni.

- scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, comma 13);

La disposizione punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali

da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

E' prevista la pena dell'arresto da due mesi a due anni.

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1 lettera a, b);
- discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 – primo e secondo periodo);
- miscelazione dei rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 primo periodo);
- bonifica dei siti inquinati (art. 257, comma 1);
- bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);
- violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulati (art. 258 comma 4);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259, comma 1);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2);
- controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis comma 6. 7 secondo periodo, 8 primo periodo);
- superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, comma 5).

Articolo 25 undecies D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Ambientali Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente):

- Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06). 4. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06);
- Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06);
- Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 152/06);
- Sanzioni penali (art. 137 D.lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06).
- Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis D.lgs. 152/06);
- Sanzioni (art. 279 D.lgs. 152/06);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);
- Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8);
- Inquinamento colposo (D.lgs. 202/07, art. 9).

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (convenzione di Washington del marzo 1973) Legge 7 febbraio 1992 n. 150:

- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie in via di estinzione;

- importazione, esportazione, trasporto, utilizzo detenzione e commercio di specie protette; detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;
- impiego di sostanze lesive dell'ozono. Legge 28 dicembre 1993 n. 549 misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" Legge 28 dicembre 1993 n. 549 art.3 comma 6.

Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto, nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, all'art. 260 bis (Sistema informatico del controllo della tracciabilità dei rifiuti) gli articoli:

- 9 bis - che stabilisce le sanzioni per gli Enti che violano diverse disposizioni ovvero commettono più violazioni della stessa disposizione;
- 9ter - che stabilisce i termini per sanare/definire le controversie sorte relative al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2012

Reato introdotto con il D.Lgs. n.109 del 2012 all'interno del D.Lgs. n. 231/2001:

- **Art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).**

Tale tipologia di reato è stato introdotto tra quelli presupposto, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, a decorrere dal 9 agosto 2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che prevede norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, viene prevista la responsabilità dell'ente quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori età e condizioni lavorative, sanciti dall'art.22 comma 12 bis D.lgs. 286/98, cd "Testo Unico dell'Immigrazione".

Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo revocato o annullato, nei casi in cui i lavoratori siano:

- In numero superiore a tre;
- Minori in età non lavorativa;
- Sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis comma 3 C.p., ossia in caso di sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute la sicurezza o l'incolumità personale.

Al di fuori dei casi suddetti la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se venga riconosciuto il compimento del più grave reato di "riduzione in schiavitù", di cui all'art. 600 c.p. come previsto dall'art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 o dell'ulteriore reato di "Associazione per delinquere" di cui all'art. 416 del codice Penale richiamato dall'art.24-ter D.lgs. 231/2001.

- **Reato di Induzione a dare o a promettere utilità ex art. 319 quater Codice penale**, inserito sia nel codice penale sia nel novero dei reati presupposto dalla legge 190/2012, il quale recita: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua

qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi”.

- **Reato di Traffico di influenze illecite**, introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019) recita “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”;

- **Reato di Corruzione tra privati introdotto con la L. 190/2012 (c.d. “Legge Severino”) e riformato dal Decreto Anticorruzione (legge n. 3 del 9 gennaio 2019)** punisce all'art. 2635 c.c., salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena è la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2014

La legge numero 186/2014 del 15 dicembre 2014, ha introdotto, nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione, sia nel codice penale (art. 648 – ter I comma) sia nel novero dei reati presupposto **il reato di “Autoriciclaggio”** il quale punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto, dal quale derivano i proventi illeciti.

- L'art. 648 ter c.p. recita che: “si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

- La legge 04/03/2014 n. 39, art. 3 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art. 25 quinque del D.Lgs. 231/2001 il reato di

- **Adescamento di minorenni**, che punisce:

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici.

Tale soggetto è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2015

La legge n. 68 del giorno 22 maggio 2015 ha novellato il diritto penale ambientale apportando significative modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico sull'ambiente: TUA), che ricomprendeva i reati già elencati sopra.

Quanto alle modifiche inserite nel codice penale, quella più significativa, è l'introduzione di un nuovo titolo dedicato ai *Delitti contro l'ambiente*, collocato al numero VI bis, cioè immediatamente dopo il titolo dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Nel nuovo titolo del codice penale dedicato ai reati ambientali vengono introdotte cinque nuove fattispecie delittuose e precisamente:

- Inquinamento ambientale disciplinato dall'art. 452 bis;
- Disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 quater;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività disciplinato dall'art. 452 sexies;
- Impedimento del controllo disciplinato dall'art. 452 septies;
- Omessa bonifica disciplinato dall'art. 452 terdecies.

L'art. 452 bis Codice penale rubricato *Inquinamento ambientale* punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

Il secondo comma dell'art. 452 bis del codice penale prevede, poi, una circostanza aggravante comune “quando l'inquinamento è prodotta in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

- L'art. 452 quater Codice penale rubricato *Disastro ambientale* punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque “fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo".

I primi due eventi (l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema e l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) hanno ad oggetto ipotesi particolarmente gravi di danneggiamento dell'ambiente, rappresentando una sorta di progressione criminosa rispetto alle forme di danneggiamento dell'ambiente descritte dalle norme sull'inquinamento.

Il terzo evento tipico (l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione e della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo) non contiene, invece, alcun riferimento agli effetti pregiudizievoli per l'ambiente cagionati dalla condotta dell'agente, oggetto di sanzione, risultando piuttosto "l'offesa alla pubblica incolumità", che presenti i connotati di particolare gravità descritti dalla norma e relativi alla "estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o al numero delle persone offese o esposte al pericolo".

- L'art. 452 sexies Codice penale rubricato *traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività* punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- L'art. 452 septies Codice penale rubricato *impedimento del controllo* punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.
- L'art. 452 terdecies Codice penale rubricato *omessa bonifica* punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino, o al recupero dello stato dei luoghi.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2017

- Il d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 19/11/2017 ha introdotto nel novero dei reati presupposto all'art 25 duodecies, il seguente reato rubricato *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta

a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

- l'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 numero 167, pubblicata in G.U. in data 27/11/2017 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25 terdecies, il reato rubricato **"Razzismo e Xenofobia"**, che punisce salvo che il fatto costituisca più grave reato,

- con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

La legge **30 novembre 2017 n. 179** ha esteso anche al settore privato la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro. Per quanto riguarda il settore privato, la norma (art. 2) si rivolge alle ditte che hanno adottato o che hanno intenzione di adottare i modelli organizzativi (modelli introdotti dal d.lgs. 231/2001 e che hanno lo scopo di evitare la commissione di reati "aziendali"), ed è rubricato *Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato* e prevede che all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2019

- La Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019 ha introdotto tra i reati presupposto l'art. 25 quaterdecies (**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**) e precisamente:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

- Art. 4. Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre

a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venga sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

- 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

- 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

- La legge anti - corruzione (**Legge n. 3 del 9 gennaio 2019**) ha invece modificato, come meglio sopra, alcuni reati presupposto, quali il reato di "Corruzione tra privati" ed il reato di "traffico di influenze illecite".

La stessa legge ha altresì introdotto il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Reati transnazionali

Oltre ai reati sin qui considerati, richiamati da disposizioni contenute all'interno del Decreto, la Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione"), così introducendo nuove fattispecie che possono generare responsabilità dell'Ente.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tal fine, richiedeva che ogni Stato parte della Convenzione adottasse le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli Enti e delle Società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della Legge sopra menzionata, lo Stato italiano ha previsto l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un "altro Stato."

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

Reati di associazione:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990);

Reati concernenti il riciclaggio:

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

Reati concernenti il traffico di migranti:

- disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998);

Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere transnazionale ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 146/2006, e qualora ricorrono i presupposti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, è prevista in conseguenza l'applicazione all'Ente di sanzioni sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecunaria).

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2020

Mediante il **decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale)**, ha deciso di introdurre nel novero dei reati presupposto, al nuovo articolo 25 quinquiesdecies, i c.d. reati tributari. Intervento che risulta completato dal **D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020)**, il quale non solo inserisce fatti-specie di diritto penale tributario, ma amplia anche il novero dei reati in danno alla PA e prevede la responsabilità degli enti per i reati di contrabbando.

L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 è una diretta conseguenza della c.d. Direttiva PIF (UE 2017/1371), con cui l'Unione europea ha demandato ai legislatori nazionali l'adozione di misure adeguate a contrastare, anche con gli strumenti del diritto penale, le cosiddette gravi frodi IVA, con ciò dovendo intendersi quelle condotte caratterizzate da fraudolenza e transnazionalità, che recano un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea non inferiore a 10 milioni

Nelle more dell'attuazione della Direttiva PIF, il legislatore ha approvato Decreto Fiscale (D.L. 124/2019, come convertito con L. 157/2019), con cui ha introdotto un ampio numero di reati tributari nel catalogo

dei reati presupposto con un nuovo art. 25-quinquiesdecies, comma 1, D.Lgs. 231/2001, ben oltrepassando i limiti tracciati dalla Direttiva PIF.

Il Decreto Fiscale ha infatti introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di:

- **dichiarazione fraudolenta** di cui all'art. 2, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote), all'art. 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote) e all'art. 3 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) del D.Lgs. 74/2000.

Quanto al momento di consumazione del reato i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli articoli 2 e 3, D. Lgs. 74/2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Cass. Pen. Sez. III, n. 43416/2019).

Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (in applicazione di questo principio è stata considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, DPR 322/1988, che sostituiva la precedente dichiarazione) (Cassazione Penale Sez. III, numero 16459/2017).

Quanto all'elemento soggettivo il dolo specifico richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 DLGS 74/2000, secondo la giurisprudenza, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cassazione Penale, Sezione III, n. 52411/2018);

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a 500 quote) e all'art. 8, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a 400 quote), D.Lgs. 74/2000.

L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale Sez. III, n. 25816/2016).

La condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo solo mediante la condotta attiva di chi, secondo la descrizione normativa, emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui rediti o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. E poiché il significato dei termini "emissione" e "rilascio" si ricava direttamente dal DPR

633/1973, il cui art. 21 dispone che "la fattura si ha per emessa all'atto della consegna o spedizione all'altra parte" dell'operazione commerciale, ne consegue che ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuori esca dalla sfera individuale dell'emittente, ovverosia dalla sua disponibilità. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e come già precisato, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi (Cassazione Penale, Sez. III, n. 37091/2018).

- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

In tema di reati tributari, il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. (Cassazione Penale, Sezione III, n. 5974/2013).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. V, n. 46169/2019).

La condotta del reato previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Cassazione Penale, Sez. VII, n. 56573/2018);

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

La fattispecie prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 costituisce reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto (tra le molte, Cassazione Penale Sez. III, n. 46975/2018).

Ai fini dell'integrazione del reato in esame - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte - non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto.

L'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 è una disposizione che mira ad evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario.

La fattispecie criminosa va qualificata come reato di pericolo concreto, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altri beni, idonei a pregiudicare, secondo un giudizio ex ante, l'attività recuperatoria della Amministrazione finanziaria. Oggetto giuridico del reato, pertanto, non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato, potendosi, pertanto, configurare il reato anche nel caso in cui, dopo il compimento degli atti fraudolenti, si verifichi comunque il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni (Cassazione Penale, Sez. III, n. 35853/2016).

Con riguardo alla nozione di atto fraudolento contenuta nella disposizione dell'art. 11 del D. Lgs. 74/2000, laddove, con terminologia mutuata dall' art. 388 Codice Penale, si sanziona la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno, ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione) ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione (Sezioni Unite n. 12213/2018).

Il Decreto Fiscale (decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124) ha, inoltre, previsto:

- una circostanza aggravante all'art. 25-quinquiesdecies, co. 2, D.Lgs. 231/2001 (con aumento della sanzione pecuniaria fino a un terzo) per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dall'illecito;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive richiamate all'art. 25-quinquiesdecies, co. 3, D.Lgs. 231/2001 (che richiama l'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e)), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le novelle approntate dal legislatore con il D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti da reato tributario si vengono ad inserire proprio all'interno dell'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, con l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, che prevede quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

- **Dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);
- **Omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);
- **Indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000** (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

Tali ultime fattispecie di reato potranno condurre ad una responsabilità dell’ente solamente nel caso in cui gli illeciti siano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Secondo espressa previsione normativa, inoltre, anche ai nuovi reati tributari introdotti dal D.Lgs. 75/2020 potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell’art. 25-quinquiesdecies (vd. sopra).

Le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 in materia di responsabilità degli enti non si esauriscono, però, ai reati tributari.

Viene infatti, altresì, modificato l’art. 24 D.Lgs. 231/2001, così ampliando il catalogo dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione (nella cui ampia nozione deve ora ricomprendersi, secondo la novella che ha interessato l’art. 24, anche l’Unione europea):

- Al comma primo viene aggiunto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- È stato, inoltre, aggiunto un comma 2-bis, che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall’art. 24 è prevista l’applicazione della circostanza aggravante prevista dal comma II (per il caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall’illecito sia derivato un danno di particolare gravità: in questo caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive previste dal comma III, che richiama l’art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all’area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all’art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001:

- I reati di peculato di cui all’art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d’uso) e all’art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell’errore altrui);
- Il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.

Alle predette fattispecie è collegata una sanzione pecuniaria per l’ente fino a 200 quote, “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea”.

- Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce nel D.Lgs. 231/2001 **un nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato “Contrabbando”**, che inaugura la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale, che prevede (in particolare, si veda l’art. 295, norma peraltro interessata da alcune modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 75/2020) sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine. Il nuovo art. 25-sexiesdecies prevede per questi casi:

- La sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- Un’aggravante per il caso in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti superi euro 100.000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

- L'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e), ossia: il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PROTOCOLLI SPECIALI IN CASO DI EPIDEMIE

Con il protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020 è stato posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal c.d. "rischio biologico".

Dalla violazione delle disposizioni introdotte (Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020) potrebbe, quindi, scaturire la responsabilità dell'impresa con riferimento a quegli aspetti di "colpa organizzativa" connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 (art. 27-septies del D. Lgs. 231/2001).

Nell'attuale contesto di emergenza, potrebbero intensificarsi le occasioni di contatto con gli Enti pubblici più diversi (Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL, ATS, etc.).

Si pensi, ad esempio, alla richiesta di ammortizzatori sociali o alla richiesta di finanziamenti concessi con la garanzia dello Stato ai sensi del DL Liquidità, in relazione alle quali potrebbe essere contestato all'impresa l'illecito amministrativo (art. 24 D. Lgs. 231/2001) derivante dalla commissione del reato di indebita percezione di erogazioni.

Così come sono ipotizzabili situazioni di rischio di fenomeni corruttivi in sede, ad esempio, di verifiche ispettive sulla corretta adozione ed attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020 e del successivo Protocollo del 24 aprile 2020.

Tale rischio discende dalla recente introduzione nell'elenco dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Nel contesto odierno, le "false" fatture registrate a fini IRES o IVA potrebbero derivare dall'acquisto, in tutto o in parte non avvenuto, di Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti che svolgono l'attività lavorativa presso i locali aziendali oppure di computer e altre attrezzature informatiche per i lavoratori in regime di smart working.

L'obbligo di adozione di determinati presidi di sicurezza, che oggi sono imprescindibili per garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio, espone le aziende non preparate alla gestione e smaltimento dei rifiuti al relativo rischio di reato.

La necessità di consentire immediatamente e senza adeguata preparazione ai propri dipendenti di operare da remoto, potrebbe portare all'installazione sui dispositivi aziendali di software contraffatti e pertanto senza il relativo diritto di utilizzo, incorrendo così l'azienda nel reato di utilizzo illecito di software tutelati dal diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2021

In data 29 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021 per il recepimento della DIRETTIVA 2019/713/UE avente ad oggetto la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Nel citato provvedimento si prevedono rilevanti modifiche al Codice penale ed al d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti con l'introduzione del nuovo art. 25-octies.1.

Sono previste rilevanti modifiche al Codice penale italiano.

In particolare, si prevede:

- l'integrazione del delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter c.p.);

Per dare attuazione alle indicazioni comunitarie con il decreto legislativo è stata prevista la modifica dell'art. 493-ter c.p. il quale già punisce l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ancorando la fattispecie alla presenza di un supporto materiale abilitante al pagamento. Adesso, oggetto delle condotte illecite sono anche gli strumenti di pagamento immateriali.

- l'introduzione ex novo del delitto di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.) che punisce "chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento o specificamente adottati a tale scopo";

- l'integrazione del reato di "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p. con un'aggravante nel caso "la condotta produca un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale".

Le modifiche attualmente programmate incidono sull'oggetto della tutela: le parole "carte di credito o pagamento ovvero qualsiasi altro documento" sono sostituite da "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o pagamento".

A completamento della disciplina sanzionatoria il decreto legislativo prevede anche la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 con l'introduzione di un nuovo reato presupposto: l'art. 25-octies.1.

L'ente, pertanto, potrà essere ritenuto responsabile:

- per la commissione del delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento" (art. 493-ter c.p.)" e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- del delitto di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493-quater c.p.) e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote;
- per il reato di "Frode informatica" ex art. 640-ter c.p. e condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 500 quote.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 35 di 93

Inoltre, all'ente potranno essere applicate anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 d.lgs. 231/2001.

Le sopramenzionate modifiche meritano particolare attenzione sotto un profilo di compliance al d.lgs. 231/2001.

Infatti, a fronte dell'ampliamento del novero dei reati presupposto 231 con l'introduzione del novello art. 25-octies.1, C.I.R.A. S.r.l. dovrà valutare l'aggiornamento del proprio modello 231 prevedendo nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedire la commissione degli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2022

La Legge n. 22 del 09 Marzo 2022, “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, ha inserito nel Codice penale, dopo il titolo VIII del libro secondo, il titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.

Il titolo VIII-bis è composto da 17 nuovi articoli, con i quali si puniscono i delitti che abbiano ad oggetto i beni culturali.

La stessa legge ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-sexiesdecies degli articoli 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).

I reati contemplati nell'Art.25-septiesdecies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 per la tutela del patrimonio culturale sono:

- Furto di beni culturali - (Art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali- (Art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali- (Art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali- (Art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali- (Art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali- (Art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali- (Art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici- (Art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d’arte- (Art. 518-quaterdecies c.p.) facenti parte dei 17 articoli contenuti nel titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.

I reati contemplati nell'Art.25-duodevicies dalla legge n.22 del 09 Marzo 2022 in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali sono:

- Riciclaggio di beni culturali – (Art. 518-sexies c.p.)

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 36 di 93

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – (Art. 518-terdecies c.p.) **anch’essi** contenuti nel titolo VIII-bis “DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE” per la tutela e nella protezione del patrimonio culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte.

Oltre a quanto sopra riportato, la Legge n.22/2022 ha apportato modifiche all’Art.733-bis c.p. riguardante i reati ambientali previsti nell’Art.25-undecies D.lgs231/01 e all’Art.9 della legge 146/2006 riguardante i reati transnazionali

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2023

La Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, cosiddetto “Decreto Giustizia”, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, è intervenuta sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. 231/01, aggiungendo tre nuove fattispecie di reato.

All’art. 24 del D.lgs. 231/01, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, sono stati inseriti due nuovi reati presupposto, si tratta delle fattispecie di “Turbata libertà degli incanti” e “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” previsti rispettivamente dagli artt. 353 e 353-bis c.p.. In questo caso il legislatore ha esteso il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A. anche alle fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

L’art. 25-octies.1 del D. lgs. 231/01, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”, è stato invece integrato con l’aggiunta della fattispecie di reato di “Trasferimento fraudolento di valori”, prevista all’art. 512-bis c.p.. La norma in questione punisce la condotta di chi attribuisca fittiziamente la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro (o altri beni) al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. L’ampliamento del novero dei reati presupposto comporta per gli enti che hanno implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 la necessità di effettuare una valutazione del rischio, alla luce delle fattispecie criminose introdotte, e, di conseguenza, procedere all’aggiornamento del Modello 231, prevedendo nuovi specifici presidi di controllo.

L’art. 6-ter della Legge 137/2023 ha introdotto all’interno dell’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 518-ter c.p.), in relazione ai quali è prevista per gli Enti la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità), nonché le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) del D.Lgs. n. 231/2001.

Il medesimo art. 6-ter, inoltre, ha richiamato all’interno dell’art. 25-octies.1, concernente i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), in relazione al quale è prevista per gli Enti la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 37 di 93

Per entrambe le fattispecie riportate sono, inoltre, contemplate le sanzioni interdittive di cui *ex art. 9, co. 2* del D.Lgs. n. 231/2001.

Infine, la Legge in esame è intervenuta per inasprire le sanzioni previste per alcuni delitti contro l’ambiente inclusi nel catalogo dei “reati 231”, segnatamente i delitti di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis c.p.*, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività *ex art. 452-sexies c.p.* e di attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti *ex art. 452-quaterdecies c.p.*). In particolare, in caso di condanna o patteggiamento per tali reati, è ora consentita la cd. “*confisca in casi particolari*”, del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.

REATI INTRODOTTI DA NORMATIVE NEL CORSO DEL 2024

Le ultime modifiche al decreto 231 sono state introdotte dalla Legge n. 187/2024, che ha modificato il testo Art.18-ter D. Lgs.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e modifica Art.22 D. Lgs.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D. Lgs 231/01 (Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno).

Dalla Legge n. 166/2024, che ha modificato del testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore) introducendo e modificando l’Art.181-bis L. n.633/1941 facenti parte dell’Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

Dalla Legge n. 145/2024, che ha modificato l’Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introdotto l’Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell’Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

La Legge n. 143/2024 che ha introdotto l’Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d’autore) facente parte dell’Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

Il D.Lgs. n. 141/2024 che ha modificato il testo dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall’Art.9, con abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024. Tale provvedimento ha comportato anche la sostituzione dell’Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all’interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (abrogato), con l’Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024. Un’ulteriore novità concerne l’inserimento sempre nell’Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise). A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

Dalla Legge n. 114/2024 che ha modificato il testo dell'Art. 322-bis con l'eliminazione al riferimento all'Art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio", con l'abrogazione dell'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio) e la modifica del testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite), nonché la modifica del testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'Art.346-bis (Traffico di influenze illecite) e la sostituzione all'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) eliminando, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel testo sostituito.

Dalla Legge n. 112/2024 che ha previsto un ampliamento dell'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e modificando l'art. 322-bis c.p. con l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea.

Dalla legge n. 90/2024 che ha previsto un aumento delle sanzioni pecuniarie per i reati informatici previsti dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001; la sostituzione dell'art. 615-quinquies con l'art. 635-quater 1, riguardante la detenzione e diffusione abusiva di dispositivi informatici; l'introduzione del nuovo reato di estorsione mediante reati informatici.

Le nuove modifiche al decreto 231 hanno introdotto nuovi reati in virtù dei quali la Società diviene perseguitabile nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che opera in posizione apicale e/o subordinata, senza che questo abbia fatto nulla per impedirlo e ricavandone un vantaggio.

Le modifiche introdotte nel 2024, come per le modifiche precedenti apportate al d.lgs. 231/2001, hanno - di fatto - variato le fattispecie di reato presupposto *ex responsabilità* 231 ed alla luce di queste modifiche si è proceduto all'aggiornamento del modello di organizzazione e gestione (MOG) ed il relativo Risk Assessment.

La valutazione del rischio associato alla commissione di uno o più dei nuovi reati non risulta peraltro significativa in fase di aggiornamento, per cui non si ritiene di intervenire anche sul MOG e sulle singole procedure al fine di preservare la prevenzione di questi "nuovi" reati.

Il nuovo Modello di C.I.R.A S.r.l. (nel seguito definito talora anche semplicemente "Società") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17/01/2025.

Come precisato, alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono state individuate successivamente all'entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi mediante l'integrazione dello stesso, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in quest'ultimo, come è avvenuto ad esempio con la L. 146/06 relativa ai delitti transnazionali e con il D.Lgs. 152/06, recante disposizioni in materia ambientale. Pertanto, quando nel presente documento si fa riferimento al D.Lgs. 231/01 si intendono richiamare anche le altre disposizioni che allo stesso fanno rinvio.

È ragionevole ritenere una progressiva e continua estensione dell'ambito applicativo del Decreto.

1.3.2. *Il modello organizzativo come esimente della responsabilità*

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono che, qualora uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un Modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti primarie esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa e, più in generale, sono volti ad orientare le attività dell'ente in modo rispondente ad un parametro di "legalità".

In ordine alla **valutazione di idoneità** occorre rilevare che l'accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società;
- il sindacato di idoneità dei modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio per cui il giudice si colloca idealmente nella realtà aziendale al momento in cui si è verificato l'illecito al fine di verificare la congruenza del Modello adottato: in sostanza, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il Modello che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare ragionevolmente il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi, salvo ingerenze fraudolente del reo.

In ipotesi di commissione nella forma del **tentativo** dei reati sanzionati sulla base del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la Società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001).

1.4 PROFILO ED ATTIVITA' DI C.I.R.A. S.r.l.

1.4.1 Elementi generali

C.I.R.A. S.r.l. (*Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente*) nasce nel 1998 nell'ambito Valbormidese al fine di provvedere al risanamento idrico dei reflui civili ed industriali (gestisce l'impianto di depurazione centralizzato) dei Comuni consorziati e si evolve nel tempo includendo la partecipazione di molti Comuni convenzionati.

Trattasi di una società a responsabilità limitata, a capitale totalmente pubblico, il cui Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente e di altri due membri; le specifiche connotazioni della Società sono meglio rappresentate dallo Statuto ed agli atti consequenziali.

La puntuale indicazione dei Comuni interessati non risulta indispensabile ai fini del presente documento, anche in quanto il numero dei partecipi è in evoluzione (attualmente sono una ventina).

La Società ha sede in Dego (SV), Località Piano 6/A; gli ulteriori riferimenti sono: c.f. e n. iscrizione Registro Imprese Savona 92054820094, p. iva 01221980095, e-mail: depuratorecira@libero.it – pec: consorziocirasu@pcert.postecert.it – Registro Economico Amministrativo n. 128026.

La Società ha per oggetto le attività sommariamente descritte al punto seguente.

1.4.2 Area di attività

C.I.R.A. S.r.l. ha quale oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato (regolato dal D.Lgs. 152/2006 e dalla convenzione) e la realizzazione di opere connesse da effettuarsi nell'ambito della Provincia di Savona denominato ATO ("ambito territoriale ottimale") per conto degli Enti Locali Soci (e comunque per le collettività rappresentate dai soci).

La Società può svolgere anche altre attività purchè accessorie e strumentali a quelle sopraindicate. Le attività esercitate in via secondaria devono avere una contabilità separata ed il conto economico delle stesse potrà influire solo in riduzione della tariffa del servizio.

La Società non può partecipare a procedure di evidenza pubblica, né conseguire affidamenti di servizi da enti non soci o non facenti parte del territorio dell'ATO di riferimento.

Solo in caso di impossibilità di eseguire direttamente alcuni lavori, opere, forniture e servizi, C.I.R.A. S.r.l. può affidarli a terzi nel rispetto delle normative in materia.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, bancarie e finanziarie ritenute necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale o ad esso comunque pertinenti, garantendo adeguate informazioni all'utenza sulle attività e sui servizi resi.

In ogni caso ogni ulteriore dettaglio è illustrato nello Statuto.

1.4.3 Struttura societaria ed operativa

Come sopra accennato, C.I.R.A. S.r.l. è attualmente amministrato dal Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri due membri. La rappresentanza del C.I.R.A. S.r.l. al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per ogni ulteriore specificazione sui poteri si rimanda allo Statuto.

Il Direttore Generale è l'organo a cui compete l'attività di gestione finalizzata all'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento degli scopi del Consorzio; svolge altresì attività tecnico – manageriali, anche a rilevanza esterna, eseguendo le deliberazioni collegiali e promuovendo proposte, nonché sottponendo al Consiglio gli schemi di bilancio.

L'organigramma è alquanto semplificato (anche se in continua evoluzione) ed è sostanzialmente ripartito in:

- area amministrativa (cui è attribuita direzione generale, contabilità, bilancio, appalti, relazioni con pubblico, ecc. ...);
- area tecnico – operativa in cui sono compresi i dipendenti che si occupano degli interventi riguardanti l'impianto di depurazione, la rete fognaria e l'acquedotto.

1.4.4 L'organizzazione per processi

C.I.R.A. S.r.l. ha assunto la decisione strategica di adottare una gestione aziendale che contempi tutti gli aspetti legati alla qualità dei servizi, alla salute e sicurezza dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente, alla protezione dei dati personali e alla prevenzione dei reati.

La filosofia aziendale ed il sistema di gestione che ne consegue, in un percorso di continuo adattamento, tende al raggiungimento di un livello di compenetrazione “integrale” e cioè relativo a tutte le fasi della vita aziendale.

Per comprendere l'organizzazione di C.I.R.A. S.r.l. e, in questa fase, analizzare i rischi ed individuare le azioni correttive al fine di implementare il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, è essenziale identificare i processi (o gruppi di processi) che compongono il funzionamento dell'azienda.

Si è proceduto in linea con quanto riportato nelle linee guida più accreditate e con l'approccio più efficace emerso negli anni di applicazione del decreto, che prevede una costruzione del Modello Organizzativo “per processi” piuttosto che “per reato”.

I destinatari del presente documento, quindi, potranno cogliere più facilmente i contenuti del processo in cui sono coinvolti, evitandogli di disperdere l'attenzione su concetti penalistici e reati poco conosciuti che non troveranno verosimile applicazione alla propria attività. Tale è anche la ragione per cui alcuni dettami giuridici risultano ripetuti nel Modello tanto da renderlo talvolta apparentemente prolioso.

Per effettuare l'analisi del “rischio reato” e la successiva realizzazione del presente Modello organizzativo, sono stati individuati i seguenti gruppi di processi, pur non formalmente distinti in unità rigidamente separate all'interno di C.I.R.A. S.r.l.:

- **Contabilità, fisco e finanza**
- **Attività societarie e legali**
- **Gestione delle risorse umane**
- **Logistica, Impianti e Manutenzioni**
- **Gestione dei documenti e dei dati**

1.5 PRINCIPI GENERALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

C.I.R.A. S.r.l. ha inteso realizzare un Modello per un efficace raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed al fine si propone di identificare una figura interna denominata **“Referente 231”**, con lo specifico compito di interfacciarsi adeguatamente in futuro con l’Organismo di Vigilanza, istituito per supervisionare sull’applicazione del Modello stesso.

Pertanto, nel documento verranno riportati i contenuti principali, mentre per i dettagli operativi si rimanderà a documenti allegati o comunque già in uso aziendale corrente. Alcune procedure disposte ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono risultare già attive in C.I.R.A. S.r.l. in ragione di varie e diverse esigenze aziendali, ma comunque non costituiscono un’inutile duplicazione in quanto, nella presente sede, sono previste e/o richiamate per le specifiche finalità della citata normativa.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive sommariamente il D.lgs. 231/01, definisce l’architettura generale del Modello, chiarendone i principi, la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento ed individua i poteri ed i doveri dell’Organismo di Vigilanza, adottando un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individua le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi, nonché disciplina le prescrizioni nonché le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività e che sono poste a presidio della legalità della condotta di C.I.R.A. S.r.l. Come detto, l’articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

I sintetici presupposti sono che tutte le attività realizzate dal personale di C.I.R.A. S.r.l. nello svolgimento delle proprie funzioni e mansioni devono essere ispirate:

- alla piena legittimità, sotto l’aspetto formale e sostanziale;
- alla prevenzione di incidenti e danni a cose o persone;
- alla salvaguardia dell’ambiente;
- alla fornitura al cliente/utente di un servizio di elevata qualità;
- alla correttezza contabile e gestionale;
- alla piena collaborazione con le Autorità.

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 43 di 93

1.5.1 Rispetto della persona e pari opportunità

Nell'ambito dei processi decisionali che influiscono sulle relazioni aziendali, C.I.R.A. S.r.l. non consente alcun tipo di discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, all'origine etnica, alla nazionalità, alle convinzioni filosofiche, alle opinioni politiche o alle credenze religiose.

C.I.R.A. S.r.l. assicura il rispetto dell'integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui la Società si relaziona, oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. Tutte le funzioni societarie-aziendali dotate di poteri e responsabilità previste per garantire tali condizioni sono tenute a mantenere la massima professionalità nell'esecuzione di questi compiti di prioritaria importanza.

Non sono tollerate richieste e minacce che inducano amministratori, dipendenti e collaboratori esterni ad agire contro la legge, il Modello o il Codice Etico. Amministratori, Dirigenti e Responsabili in genere (tali due ultime figure vengono evocate anche nel seguito in via generale e quindi anche se non fossero attualmente formalizzate nella Società) devono assicurare - nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro - il rispetto delle pari opportunità e garantire l'assenza di discriminazioni sul luogo di lavoro.

Chiunque ritenga di aver subito discriminazioni lo deve comunicare tempestivamente alle figure apicali di riferimento ed all'Organismo di Vigilanza.

1.5.2 Lotta alla corruzione

Nella conduzione delle sue attività C.I.R.A. S.r.l. vieta qualsiasi azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.

In ossequio alla normativa vigente la Società emana ed adotta i Piani triennali di Prevenzione della Corruzione.

Corrispondendo ai principi evocati, la Società non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da parte di terzi, allo scopo di procurarne vantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia, per particolari ricorrenze e di modesto valore, così come disciplinato dal Modello Organizzativo di C.I.R.A. S.r.l.

I regali e vantaggi offerti, ma non accettati, che eccedono il valore modico devono essere segnalati alle figure apicali di riferimento (e al Presidente), le quali ne daranno tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, a cui qualunque soggetto può rivolgersi anche direttamente.

1.5.3 Conflitti di interesse

C.I.R.A. S.r.l. si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di interesse. Si ritiene esista una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui uno dei destinatari del presente Modello si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'azienda.

Devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto d'interesse.

Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza. I destinatari del presente modello si astengono, in ogni caso, dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare il conflitto di interessi, fornendo in proposito, ai propri superiori/referenti, ogni informazione richiesta.

1.5.4 Riservatezza e trasparenza

Informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie, studi, progetti di lavoro, processi tecnologici, informazioni scritte e/o informatiche e/o verbali acquisiti, che siano trattati, conservati, comunicati e diffusi durante le attività di C.I.R.A. S.r.l. costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale.

Pertanto, i destinatari del presente documento devono essere consapevoli che la gestione non corretta di tali dati può cagionare considerevoli danni alla Società e, nel caso si tratti di dati personali (specie sensibili), alle persone.

Gli eventuali Responsabili di funzione ed i relativi incaricati (ove previsti), gli Amministratori e tutte le persone coinvolte nel trattamento dei dati personali di cui è titolare C.I.R.A. S.r.l. devono osservare scrupolosamente quanto dettato dalla legislazione in vigore¹ e dalle procedure del Modello organizzativo.

Tutto il Personale e tutti coloro che, a vario titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi di C.I.R.A. S.r.l., devono mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni/mansioni, anche dopo la cessazione del relativo rapporto. La Società si impegna a sanzionare coloro che ricercheranno dati personali attraverso mezzi illegali.

Amministratori, dipendenti e collaboratori non possono utilizzare informazioni aziendali riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività lavorativa.

Le informazioni, acquisite o elaborate nell'esercizio delle proprie funzioni/mansioni appartengono a C.I.R.A. S.r.l. ed il personale è tenuto a:

- provvedere ad applicare tutte le disposizioni impartite per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni relative all'azienda e dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività lavorative;
- evitare di portare all'esterno dell'azienda documenti (cartacei o informatici, originali o in copia) contenenti dati personali o riservati, salvo per provati impegni di lavoro che ne richiedano lo spostamento;
- evitare di registrare, comunicare o diffondere, anche in buona fede, qualsiasi dato personale sensibile² o giudiziario (relativo a propri colleghi o ad altre persone) di cui è venuto a conoscenza

¹ D.Lgs. 196/03 “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali” e seguenti modifiche e integrazioni.

² Il D.Lgs. 196/03 definisce il “dato sensibile” qualsiasi informazione idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

nell'espletamento delle attività lavorative, prestando particolare attenzione a notizie sulla vita privata, malattie ed infortuni, opinioni politiche.

Nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, il personale è tenuto a:

- non inviare messaggi di posta elettronica illegali, infetti da *malware*, con contenuti minatori o ingiuriosi, evitando di utilizzare la posta elettronica aziendale per creare o inoltrare consapevolmente messaggi di SPAM³;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi, pornografici o vietati, né tantomeno conservare files di tale specie sui computer o negli spazi informatici aziendali;
- non installare o utilizzare attraverso il sistema informatico aziendale software o contenuti multimediali non forniti dall'azienda e, comunque, non duplicare o immettere nella rete aziendale files che violino i diritti d'autore;
- non partecipare, durante l'orario di lavoro, a discussioni su social network, forum non professionali, chat-line, bacheche elettroniche, anche utilizzando account personali;
- trattare, proteggere e custodire i dati nelle forme e nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto contenuto nella lettera di incarico e autorizzazione al trattamento, nell'eventuale Documento Programmatico sulla Sicurezza, nelle eventuali procedure e istruzioni operative.

La Società emana ed adotta i Piani triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

1.5.5 *Gestione delle risorse umane*

Il benessere delle persone coinvolte nelle attività di C.I.R.A. S.r.l. costituisce uno dei valori su cui si fonda la politica societaria e la conseguente definizione degli obiettivi strategici.

L'Amministrazione ed i responsabili (anche di fatto) delle funzioni aziendali devono conformare le proprie condotte a requisiti socialmente corretti verso i lavoratori individuati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo di C.I.R.A. S.r.l., nonché ai sensi di quanto previsto dal CCNL in essere e dalla normativa applicabile in materia di diritto del lavoro.

In particolare è vietato il lavoro minorile non conforme alla normativa italiana; sono assolutamente vietati il lavoro obbligato e qualsiasi forma sfruttamento.

Deve essere garantita ai lavoratori di C.I.R.A. S.r.l. la libertà di associazione e di rappresentanza sindacale.

Le funzioni di governo della Società devono orientarsi a valorizzare le capacità di ogni singolo lavoratore; in particolare devono definire l'organizzazione del lavoro e le attribuzioni degli incarichi in modo che il personale non sia adibito a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza, a meno di comprovata incompetenza, negligenza o in presenza di eventi nuovi o imprevisti.

³ Spam (via e-mail): uno o più messaggi non richiesti, inviati o inoltrati come parte di un più grande insieme di messaggi, tutti aventi contenuto sostanzialmente identico, commerciale o casuale.

1.5.6 *Lealtà e fedeltà - Cura e rispetto dell'azienda*

Il personale dipendente di C.I.R.A. S.r.l., se non espressamente autorizzato, non può prestare altre attività lavorative⁴ concorrenziali.

In relazione alle attività societarie/aziendali, il personale non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine della Società.

I destinatari del presente documento devono conformare le proprie attività e l'uso dei beni aziendali secondo criteri di correttezza, economicità ed efficienza. In particolare, ogni dipendente o collaboratore deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati.

Tutto il personale limita ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni private delle apparecchiature telefoniche (anche in caso di ricezione), informatiche e delle altre attrezzature d'ufficio, evitando di cagionare qualsiasi danno alla Società e applicando le regole contenute nelle eventuali istruzioni operative per il trattamento dei dati personali.

Il personale deve avere la massima cura nell'applicazione delle eventuali procedure e istruzioni operative riguardanti i beni, gli strumenti e l'intero patrimonio aziendale.

Gli immobili, i veicoli e le attrezzature aziendali, i documenti ed i dati afferenti l'attività di C.I.R.A. S.r.l., gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle finalità aziendali.

1.5.7 *Coinvolgimento nel modello organizzativo*

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di conoscere i contenuti delle leggi e delle norme applicabili, delle procedure e delle istruzioni operative e del Modello Organizzativo nel suo complesso, almeno per quanto attiene alla propria posizione lavorativa. Al proposito C.I.R.A. S.r.l. deve attivarsi al fine di promuovere la necessaria conoscenza del "Compendio 231".

I destinatari hanno l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari a quanto citato nei punti precedenti e di rivolgersi ad un superiore o all'Organismo di Vigilanza per chiarimenti, segnalando eventuali violazioni da parte dei soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori o di terzi, compresa qualsiasi richiesta di compiere atti od omissioni in violazione al presente Modello Organizzativo.

Nel caso in cui il segnalatore dovesse ritenere che la questione non sia stata adeguatamente affrontata e/o di aver subito delle ritorsioni, lo stesso è tenuto a rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza o alle Autorità competenti.

⁴ A tal proposito si evidenzia che l'art. 2105 c.c. prevede che "il prestatore di lavoro dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio".

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 47 di 93

1.5.8 Correttezza contabile

Il funzionamento della Società e la possibilità di governarla in maniera efficiente ed etica dipendono dai dati e dalle informazioni in possesso delle funzioni apicali. L'attendibilità delle informazioni contabili si fonda sulla verità, sull'accuratezza e sulla completezza delle registrazioni operate in contabilità.

Tutto il personale di C.I.R.A. S.r.l. è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente secondo i principi contabili nazionali ed internazionali.

Nello svolgere qualsiasi attività di natura amministrativa, il personale è tenuto a registrare e a conservare agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire la corretta registrazione contabile, la ricostruzione e la rintracciabilità delle operazioni svolte.

Il personale di C.I.R.A. S.r.l. che venisse a conoscenza di contraffazioni, omissioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti ai superiori e/o all'Organismo di Vigilanza.

1.5.9 Rispetto per l'ambiente

Gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori di C.I.R.A. S.r.l., nell'ambito delle proprie funzioni/mansioni:

- devono porre la massima attenzione all'impatto ambientale delle attività che stanno svolgendo ed a rispettare quanto indicato nelle procedure ed istruzioni operative a loro assegnate;
- si astengono da eseguire qualsiasi operazione non autorizzata o illecita di gestione dei rifiuti, di qualsiasi grado di rilevanza, gratuitamente o dietro compenso, anche se ordinato dai propri superiori;
- attuano con la massima tempestività e diligenza quanto necessario per attenuare l'impatto ambientale di incidenti o eventi non previsti occorsi durante il proprio lavoro.

Tutti i lavoratori della Società devono segnalare ai propri superiori e/o all'Autorità di Vigilanza eventuali violazioni in materia di ambiente commesse da Amministratori, Dirigenti, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori, nonché da Fornitori e altri soggetti terzi che possano coinvolgere C.I.R.A. S.r.l.

1.5.10 Prevenzione degli incidenti e sicurezza

C.I.R.A. S.r.l. intende adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita l'integrità fisica ed il benessere dei prestatori di lavoro.

Gli amministratori, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori di C.I.R.A. S.r.l., nell'ambito delle proprie funzioni/mansioni, devono **partecipare** al processo di prevenzione degli incidenti, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi e dei terzi, applicando quotidianamente le procedure e le istruzioni, scritte o verbali, nonché il necessario buon senso, finalizzati alla prevenzione degli infortuni.

I lavoratori partecipano con la massima professionalità alle iniziative di analisi, formazione ed addestramento promosse o organizzate da C.I.R.A. S.r.l. per migliorare la consapevolezza sui rischi e prevenire gli incidenti.

Gli amministratori e le figure apicali preposte devono:

- assicurare la priorità dei principi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro in ogni fase di esercizio delle attività di propria competenza;
- far rispettare le leggi e le norme cogenti in tema di sicurezza e di rispetto ambientale ed in tema di diritti dei lavoratori ricorrendo, in caso di carenze legislative in merito, a procedure e standard basati sulle conoscenze scientifiche e sulle prassi operative di successo riconosciute nel settore di riferimento;
- individuare i fattori di rischio, ed applicare le necessarie misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché fornire ai lavoratori le necessarie informazioni ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- individuare percorsi di ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica, del proprio personale finalizzati al costante accrescimento delle competenze;
- stimolare e controllare l'impegno nel continuo rispetto e miglioramento dei principi stabiliti, incentivando tutti gli attori del processo produttivo (lavoratori, collaboratori, fornitori, clienti, istituzioni) a partecipare regolarmente ai percorsi migliorativi promossi.

Ne consegue che gli amministratori, le funzioni apicali e tutti i lavoratori, nella loro qualità di preposti, devono **vigilare** con estremo senso di responsabilità sulla sicurezza dei propri colleghi e delle persone in generale coinvolte dalle attività di C.I.R.A. S.r.l. Tale adempimento si applica impedendo i comportamenti pericolosi e segnalando ai propri superiori e/o al RSPP ogni elemento utile per la sicurezza e la salute delle persone.

È vietato ad ogni destinatario del presente documento prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; è vietato consumare (e, ovviamente, cedere) a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

1.6 LINEE DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

1.6.1 Fasi preliminari ed elementi del Modello

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da C.I.R.A. S.r.l. risponde alle seguenti esigenze:

- a) individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevede procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

- e) applica un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

C.I.R.A. S.r.l. è consapevole che l'adozione del Modello organizzativo, astrattamente idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, deve essere corredata dall'efficace attuazione dello stesso e da una procedura che ne preveda l'aggiornamento e l'adeguamento.

La costruzione del Modello, così come adottato da C.I.R.A. S.r.l., ha assunto le linee guida generali approvate da Confindustria, nonché recepisce le normative deliberate nel settore (per i dipendenti vige il contratto CCNL dei Servizi di Igiene Ambientale “Federmabiente”).

Il presente documento comprende i seguenti macro-elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di *standard* di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- organismo di vigilanza;
- flussi informativi da e verso l'organismo di vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dello stesso;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con C.I.R.A. S.r.l.;
- criteri di aggiornamento ed adeguamento del Modello;
- codice etico (o di comportamento).

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati principalmente nei seguenti documenti:

- Principi e regole di riferimento del Modello (presente atto);
- Codice Etico (allegato 1).

Ulteriori allegazioni contribuiscono ad identificare specifici connotati della Società e misure di prevenzione dei reati.

1.6.2 *Definizione degli ambiti aziendali e delle attività interessate a potenziali casistiche di reato*

La prima fase di costruzione del Modello, pertanto, è consistita nel selezionare gli ambiti di attività e funzioni aziendali, ovvero individuare la mappa delle aree e dei processi da considerare a rischio, anche attraverso il confronto con i sistemi di controllo già sussistenti.

Tale attività è stata svolta attraverso l'analisi delle informazioni:

- contenute nella documentazione messa a disposizione dalla Società;
- acquisite attraverso una verifica in campo presso C.I.R.A. S.r.l.

Al proposito è stata redatta una **Mappatura di identificazione e valutazione dei reati ex D.Lgs. 231/01** che rappresenta lo schema di avvio che costituisce un riferimento di sintesi per i destinatari del Modello, funzionale ad un'applicazione corrente, previa integrazione degli adempimenti.

Il profilo di rischio che coinvolge i settori societari **deve essere testato nel tempo** e si ritiene **attualmente** **possa essere ritenuto “elevato” per quanto attiene ai reati contro la P.A. e “medio” per tutti gli altri reati** (cioè al fine di formare adeguatamente la cultura in materia, anche se in concreto il rischio fosse di bassa caratura).

Nella realtà di C.I.R.A. S.r.l. le **aree di particolare interesse** sono sostanzialmente quelle che si interfacciano con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione, quelle che riguardano gli alvei connessi alla salute ed alla sicurezza di dipendenti e collaboratori, nonché quelle relative al rispetto per le problematiche ambientali; nello specifico i settori “sensibili” sono individuati in ambito di:

- Procedimenti per l’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, agevolazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con i pubblici uffici per la concessione di finanziamenti o contributi;
- Appalti per fornitura di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli incaricati di Pubblici Servizi;
- Rapporti con autorità fiscali e sanitarie;
- Protezione di dati “riservati”;
- Controllo della provenienza e dell’utilizzo interno dei flussi finanziari;
- Formazione del bilancio di esercizio;
- Procedure di funzionamento degli organi sociali;
- Salvaguardia della salute e della sicurezza in sede di erogazione dei servizi da parte dell’organico di C.I.R.A. S.r.l. o di personale esterno;
- Trattamento dei rifiuti e delle emissioni potenzialmente nocive.

All’interno di questa mappatura dei processi, sono stati individuati i soggetti destinatari della normativa, ovvero i soggetti in posizione apicale che assumono decisioni rilevanti o il personale sottostante che si occupa delle varie funzioni aziendali; dopo la disamina di esordio, dovranno essere ulteriormente approfondate le categorie dei soggetti esterni alla Società che possono collaborare o prestare consulenza, per i quali si rimanda anche ad allegazioni e/o a futuri documenti integrativi.

1.6.3 *Analisi dei potenziali rischi e predisposizione del Modello*

Da quanto rilevato, si deduce che la fase evolutiva è stata costituita dall’analisi degli specifici “rischi reato”: è un procedimento che comprende l’individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio e la decisione societaria in merito al livello di esposizione ritenuto non tollerabile e che può necessitare di contromisure.

I rischi potenziali di C.I.R.A. S.r.l., in base ai presupposti evidenziati al paragrafo precedente, fanno riferimento a reati di:

- concussione e corruzione: attraverso la promessa di denaro da parte di un amministratore o un dipendente dell’ente in favore di un funzionario della Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, trattamenti di favore;

- truffa aggravata ai danni dello Stato: attraverso la produzione di documentazione falsa al fine di ottenere autorizzazioni e concessioni dalla Pubblica Amministrazione;
- reati riguardanti erogazioni pubbliche: attraverso l'indebita percezione di finanziamenti, contributi, mutui o la modifica della loro destinazione;
- frode informatica: attraverso la modifica dei database della Pubblica Amministrazione per la modifica di dati dell'ente già trasmessi all'Amministrazione;
- reati di criminalità informatica: attraverso accesso abusivo, detenzione o diffusione abusiva di dati informatici o telematici, intercettazioni illecite di comunicazioni, installazione illecita di apparecchiature, danneggiamento dati;
- reati di indebito utilizzo, falsificazione di carte di credito o altri documenti analoghi: tramite l'uso illecito di strumenti di pagamento che abilitano al prelievo di denaro contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il possesso, la cessione o l'acquisto di tali strumenti di provenienza illecita;
- trattamento illecito di dati, falsità nelle dichiarazioni e comunicazioni: attraverso ogni trattamento criminoso di dati, compreso quello di inosservanza delle norme di sicurezza e protezione;
- reati societari: attraverso false comunicazioni in bilancio, comportamenti illeciti in relazione al diritto societario ed impedimento al controllo;
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati ambientali, previsti (alcuni) da un inserimento normativo, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti.

Conseguentemente sono state redatte le seguenti componenti del "Sistema 231" di C.I.R.A. S.r.l. in parte già precedentemente evocate:

- ❖ "Parte Generale" - contiene le regole, i principi generali del presente Modello, nonché un sistema disciplinare;
- ❖ "Parte Speciale" - analizza le singole fattispecie di reato inerenti ai vari processi societari-aziendali ed esplica le contromisure da applicare, le procedure da seguire e la reportistica da fornire all'Organismo di Vigilanza;
- ❖ il "Codice Etico" - riassume i principi generali, i valori e gli impegni dell'azienda nel rispetto della legislazione applicabile, rivolti anche a tutti i lavoratori ed ai terzi;
- ❖ le "Procedure" - regolano la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo ad essi applicati, tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione; possono essere allegate o contenute nel Modello stesso. Nelle procedure, coerentemente alle esigenze di periodo dell'area interessata, sono previste verifiche e controlli.

In generale, sulle fattispecie illecite disciplinate dal Decreto che possano costituire un pericolo incombente o potenziale nelle diverse attività, la Società si riserva di integrare l'esame già adottato redigendo una griglia più evoluta che individua, per ciascun reato ritenuto di interesse, una mappatura maggiormente articolata dei processi "a rischio", delle aree sensibili a livello del personale coinvolto, dei sistemi di controllo preventivo con specifico riguardo alle misure funzionali a mitigare la possibilità di violazione.

A sintetica integrazione di quanto sopra rilevato e preliminarmente agli approfondimenti rimarcati nella Parte Speciale del Modello, si evidenziano i rilievi che caratterizzano alcune attività sensibili di C.I.R.A. S.r.l. e, per tale ragione, oggetto di puntuale dedizione.

- Il Modello è redatto tenendo in particolare conto le disposizioni di legge emanate successivamente al D.Lgs. 231/2001 e specificamente il D.Lgs. 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede la necessità di dotare l'ente di un modello organizzativo al fine di escluderne il coinvolgimento nell'eventuale reato di omicidio colposo e di lesioni colpose.

Al proposito si rileva che C.I.R.A. S.r.l. ha provveduto all'adozione di un articolato D.V.R. (documento valutazione rischi) allo scopo di precisare tutte le regole e gli elementi utili in materia ed applicabili nella specifica attività lavorativa, conformemente alle disposizioni del T.U. 81/2008 su cui la Società applica specifica cura.

- In ordine alle problematiche ambientali, si rileva che gli adempimenti relativi alle norme sui rifiuti sono gestiti con la massima attenzione. La movimentazione dei *rifiuti* è eseguita ad esito della iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione della Regione Liguria n. GE03592; per quanto attiene al trasporto e l'accettazione dei rifiuti viene eseguita la compilazione del Formulario Identificazione Rifiuto, la registrazione nel Registro carico e scarico rifiuti e la compilazione annuale del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD).

Il monitoraggio sulle *emissioni in atmosfera* è condotto con puntualità e massima attenzione; allo stato attuale non sono attive le procedure Via, Vas, Aia, ma - in ogni caso - verrà dedicata la migliore cura al settore, in conformità ai dettami del D.Lgs 152/2006 e norme integrate, nonché si procederà ad adeguamenti qualora l'attività aziendale subisse significative modifiche.

1.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.7.1 Requisiti dell'OdV

Il Modello di C.I.R.A. S.r.l. rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo, in particolare assumendo le condizioni che seguono.

- L'autonomia e l'indipendenza saranno garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente e, suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, prevedendo che non siano attribuiti in capo all'OdV compiti operativi interni rilevanti ai fini del richiamato decreto (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche).

L'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, verificando ed integrando le procedure di controllo.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione renderà disponibile una dotazione di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale utilizzerà detta capienza per il soddisfacimento delle esigenze utili allo svolgimento dell'incarico.

- La professionalità sarà assicurata dall'esperienza dal componente dell'Organismo, al quale devono appartenere tecniche e strumenti propri di chi svolge attività di consulenza o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo sarà dotato di
 - Competenze legali: cognizione delle norme penali di riferimento e capacità di valutazione delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti sanzionabili (pur non essendo necessariamente l'OdV un professionista dedicato esclusivamente a materie giuridiche);
 - Competenze nell'organizzazione: predisposizione all'analisi dei processi organizzativi aziendali ed all'allestimento delle procedure, conoscenza dei principi generali in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
 - Competenze "ispettive": idonea predisposizione in tema di controlli interni.
- La continuità d'azione sarà garantita dal rapporto di frequentazione con la Società e di indipendenza da parte dell'Organismo. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV - quali la calendarizzazione, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle funzioni aziendali - è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale disciplinerà il proprio funzionamento in autonomia e, se ritenuto, anche tramite un regolamento interno comunicato alla Società.

1.7.2 *Nomina, durata e missione dell'Organismo*

L'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione. Le attività dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun organo o funzione in quanto gli adempimenti di verifica e controllo sono strettamente funzionali agli obiettivi di efficace attuazione del Modello, ma non possono surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionale da parte della Società.

Qualora C.I.R.A. S.r.l. riterrà necessario il conferimento di un incarico ad un soggetto collegiale, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, previo accertamento del possesso, da parte di tutti, dei requisiti previsti dal presente Modello. In ogni caso la nomina si perfeziona con l'accettazione espressa dell'incarico. L'Organismo, ove collegiale, nominerà il Presidente tra i suoi componenti.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni - salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo - ed i suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta impossibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'Organismo di

Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la reintegrazione dell’OdV. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, detto ruolo è assunto dal membro effettivo più anziano del Consiglio di Amministrazione fino alla prima riunione successiva all’OdV.

Le regole indicate valgono, altresì, con il debito adeguamento, qualora Organismo di Vigilanza sia composto da un soggetto unipersonale.

L’Organismo di Vigilanza tramite il controllo sul Modello e sul suo concreto funzionamento mira a consentire che C.I.R.A. S.r.l. possa godere della c.d. esimente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001, senza che l’OdV debba gravarsi di conseguenze pregiudizievoli - salvo condotte dolose - anche ove l’adeguatezza non venga riconosciuta dalle Autorità Giudiziarie competenti: trattasi, infatti, di un’attività di assistenza, impulso e controllo continuativi sulla Società che la stessa riconosce espressamente non preveda la sostituzione di C.I.R.A. S.r.l. nella responsabilità di assumere le iniziative e decisioni necessarie al rispetto del D.Lgs. 231/2001.

1.7.3 *Compiti*

L’Organismo è deputato all’esplicitamento dei seguenti compiti:

- a) Verifica dell’efficienza ed efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all’impeditimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) Verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) Formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione, anche tramite del Presidente, per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell’assetto interno di C.I.R.A. S.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
 - modifiche normative;
- d) Segnalazione al Consiglio di Amministrazione (anche tramite del Presidente) - al fine di assumere gli opportuni provvedimenti - di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) Predisposizione di una relazione informativa periodica, quanto meno su base annuale, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione, anche tramite il Presidente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all’esito delle stesse;
- f) Garantire (con i limiti già individuati) l’osservanza e l’esatta interpretazione delle norme di comportamento contenute del Codice Etico.

1.7.4 I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza al management (o ai soggetti direttivi)

L'Organismo relaziona periodicamente sulla sua attività i referenti istituzionali di C.I.R.A. S.r.l.

Le linee di *reporting* da rispettare sono le seguenti:

- a) dovrà riportare su base continuativa al Direttore Generale e/o direttamente al Presidente le conclusioni emerse dall'analisi di particolari situazioni a rischio che richiedono l'intervento per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
- b) dovrà riferire su base periodica (con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, anche per tramite del Presidente, sulla effettiva attuazione del Modello ed in particolare:
 - eseguire comunicazioni sul rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, relativamente alle aree di rischio individuate;
 - eseguire comunicazioni su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice deontologico;
- c) dovrà riferire su base periodica (con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, anche tramite del Presidente, sulla parallela attività di monitoraggio in ordine all'attualità della mappatura delle aree a rischio ed eventualmente all'aggiornamento della stessa in relazione a:
 - verificarsi di nuovi eventi,
 - cambiamenti nell'attività dell'azienda,
 - cambiamenti nell'organizzazione,
 - cambiamenti normativi;
- d) dovrà riferire direttamente al Collegio Sindacale (o al Revisore Unico) riguardo a fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato che dovessero coinvolgere gli amministratori.

L'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività.

1.7.5 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo o del solo Presidente, dei singoli soci, nonché per impulso di ogni soggetto interessato, tutte le informazioni ritenute utili a tali scopi - mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'Organismo di Vigilanza stesso - tra cui a titolo esemplificativo:

- anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei lavoratori);
- richieste di assistenza legale inoltrate da soci, amministratori, dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- inchieste o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione (a tutti i livelli) del Modello, con evidenza – nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- (a richiesta dell'OdV) copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (o del Revisore Unico);
- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- elenco delle erogazioni pubbliche ricevute o richieste;
- eventuali significative modifiche al Documento per la valutazione dei rischi e descrizione delle metodologie intraprese dal RSPP per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi in ambito di sicurezza;
- sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale dipendente.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti, sia dai soci, sia dai terzi, attinente alla commissione dai reati previsti dal Decreto o a comportamenti non in linea con il Modello.

L'Organismo di Vigilanza si impegnerà a compiere ogni sforzo affinchè i soggetti che forniscono segnalazioni non siano sottoposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'Organismo di Vigilanza e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni e/o esterni alla Società), non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

1.7.6 *Le verifiche periodiche dell'Organismo*

Al fine di controllare la reale efficacia del Modello, l'Organismo è tenuto ad effettuare le seguenti verifiche periodiche:

- sugli atti societari, sui contratti di maggiore rilievo conclusi da C.I.R.A. S.r.l., sulle procedure adottate per i rischi in aree mappate al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme e prescrizioni contenute nel Modello e nel codice etico;
- accertamenti a campione del funzionamento del Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività ricomprese nelle aree a rischio di reato ex D.Lgs. 231/01.

1.8 SISTEMA DISCIPLINARE

1.8.1 *Funzione del sistema disciplinare*

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Pur non costituendo un'esigenza corrente in C.I.R.A. S.r.l., si rileva che qualora il personale dipendente svolga le proprie funzioni presso altri enti che dovessero essere affiliati o altre società esterne a C.I.R.A. S.r.l., in base a quanto previsto dai documenti che ne regolano il distacco, tali dipendenti sono soggetti – nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative – alle direttive impartite dai responsabili di C.I.R.A. S.r.l. e, quindi, sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento previsti dal presente Modello, nonché dei documenti costitutivi ed allegati.

1.8.2 *Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)*

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione di singole regole comportamentali dedotte dal Modello organizzativo, sono definiti come illeciti disciplinari.

I comportamenti illeciti vengono disciplinati dai sistemi sanzionatori previsti dal CCNL del settore (nell'ambito di interesse è adottato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi di Igiene Ambientale "Federambiente") e nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Qualora presso C.I.R.A. S.r.l. svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società (anche affiliata) che ivi siano distaccati – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico della Società.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza, imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione ad eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni irrogabili e compatibili con quelle previste dal CCNL applicato in azienda sono:

- incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE VERBALE il lavoratore che
 - trasgredisce sporadicamente e in modo lieve le procedure del Modello;
- incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che
 - trasgredisce in maniera continua e in modo grave le procedure del Modello;
- incorre nel provvedimento di una MULTA fino a tre ore di normale retribuzione, il lavoratore che
 - continua a trasgredire alle procedure nonostante l'emissione di ammonizioni;
 - trasgredisce le procedure in maniera tanto grave da rendere inadeguati i richiami scritti o verbali;
- incorre nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni il lavoratore che
 - trasgredisce le procedure adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario a quanto richiesto dal modello organizzativo, in maniera ripetuta o molto grave;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che:
 - ha subito tutti i precedenti provvedimenti senza conseguire un miglioramento nel comportamento e nell'osservanza delle procedure;
 - ha adottato nello svolgimento delle attività in aree a rischio un comportamento in netto contrasto con le prescrizioni del modello, inducendo la Società ad applicare le misure punitive drastiche previste dal CCNL per simili situazioni;
 - ha adottato un atteggiamento inequivocabile diretto a commettere un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, inducendo la Società ad effettuare il licenziamento senza preavviso.

E' fatta salva la facoltà per C.I.R.A. S.r.l. di agire per il risarcimento.

E' evidente che nel criterio di valutazione del comportamento del soggetto destinatario del sistema disciplinare si terrà conto di un insieme di fattori legati all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza e imperizia, all'esistenza o meno di precedenti disciplinari, alla mansione del lavoratore o alla tipologia dei rapporti con i terzi consulenti o collaboratori. Questi elementi saranno comunque anche

il fondamento per l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento danni derivanti dalla violazione del Modello.

1.8.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Coloro che dovessero occupare il ruolo di dirigenti di C.I.R.A. S.r.l. hanno l'obbligo, nello svolgimento della propria attività, sia di rispettare, sia di fare rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Al fine di regolamentare le conseguenze di comportamenti illeciti - sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza - viene applicata una sanzione che può andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso, sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

1.9.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale (o il Revisore Unico) e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informatica dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

1.8.5 Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale (o il Revisore Unico) e il Consiglio di Amministrazione, salvo specifiche ragioni di riservatezza imposte dalla normativa in materia penale.

I soggetti destinatari dell'informatica dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

1.8.6 Regolamento disciplinare in merito alla salute e sicurezza sul lavoro

Salvo l'applicazione di uno specifico regolamento separato (che attualmente non pare necessario alle esigenze di C.I.R.A. S.r.l.), in ossequio alle linee guida di Confindustria e di altre associazioni del settore che ritengono opportuno che vengano inseriti nel sistema disciplinare del Modello i principali doveri dei lavoratori (mutuandoli dalle previsioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si precisa che:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:

- ✓ osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ✓ devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ✓ devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ✓ segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, nonché dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ✓ non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- ✓ contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Cap. 2 – PARTE SPECIALE

2.0 FUNZIONI ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE

Nonostante molteplici elementi siano già stati individuati e descritti nel precedente cap. 1, per le ragioni espresse nel seguito, la Parte Speciale del presente Modello precisa alcune prescrizioni e rilievi, proponendosi di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, i processi e le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l’applicazione, nei confronti di C.I.R.A. S.r.l., delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati;
- istituire (o sensibilizzare l’applicazione di) un sistema di verifica e controllo affinché il Datore di lavoro e/o il delegato alle funzioni anti infortunistiche vigili ed esplenti correttamente i compiti trasferitigli ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un *insieme strutturato di “regole”* che possa difficilmente essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, l’esimente da responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c del D.Lgs. 231/01).

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire “per processi” i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti di C.I.R.A. S.r.l., anche allo scopo di valutare se sia ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la commissione di tali reati.

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute non immediatamente rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e poterne valutare l’eventuale rilevanza “sopravvenuta” (in termini di rischio di commissione di uno di tali reati) ai fini della conseguente informativa all’Organismo di Vigilanza.

I successivi paragrafi riportano l’analisi dei processi aziendali che i Destinatari del presente Modello Organizzativo devono consultare, a seconda delle attività in cui sono coinvolti, per conoscere i possibili reati e le regole da seguire per la prevenzione degli stessi e l’eventuale esimente dall’applicazione delle conseguenze pregiudizievoli di cui al D.Lgs. 231/01.

Le misure di prevenzione e controllo indicate per ogni processo devono essere conosciute e applicate nello svolgimento delle proprie funzioni/mansioni da tutti i destinatari del presente documento, insieme a tutti i principi ed a tutte le regole indicate nel Codice Etico di C.I.R.A. S.r.l. e nella precedente Parte Generale del Modello Organizzativo.

Si evidenzia fin d’ora che alcuni reati la cui rilevanza attiene a molteplici aree sensibili saranno normativamente dettagliati a titolo esemplificativo nell’ambito del seguente paragrafo 2.1.2 (contabilità, fisco e finanza) quale strumento divulgativo di guida, mentre saranno solo richiamati con riguardo ad altre attività.

2.1 CONTABILITÀ, FISCO E FINANZA

2.1.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Questo gruppo di processi comprende tutte le attività afferenti la gestione del patrimonio aziendale.

La gestione economica e finanziaria della Società coinvolge:

Presidente, Direttore Gen., Ammin. Delegato (ove costituito), Personale Amministrativo	Operazioni di tesoreria, finanza e contabilità, compresa la predisposizione del bilancio e l’adempimento degli obblighi fiscali.
Consiglio di Amministrazione	Approvazione del bilancio.
Collegio Sindacale (o Revisore Unico)	Controllo sulla correttezza delle scritture contabili.

Le attività vengono svolte applicando la normativa corrente in materia; si annoverano, tra le principali norme, il Codice Penale, il Codice Civile in materia societaria e di bilancio, il Testo Unico Finanziario.

Lo *Statuto aziendale* regola i passaggi istituzionali, i poteri e le responsabilità legati alla formazione, al controllo e all'approvazione del Bilancio economico e patrimoniale.

Il corpo normativo risulta in continua evoluzione ed i soggetti sopra individuati, supportati eventualmente da qualificati professionisti esterni, sono deputati a mantenere aggiornato il bagaglio di conoscenza in materia ed applicare le novità legislative alle attività comprese nei processi di propria competenza.

Nel presente processo sono state individuate le seguenti potenziali *attività sensibili*:

- pianificazione e predisposizione del fabbisogno finanziario;
- controllo di gestione e contabilità;
- gestione fiscale;
- gestione della cassa e della tesoreria;
- gestione dei finanziamenti straordinari;
- gestione degli investimenti;
- gestione delle ispezioni da parte di Enti di controllo (Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti, ecc...);
- gestione del patrimonio aziendale.

2.1.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

I seguenti reati possono essere commessi per la costituzione di disponibilità finanziarie (sia in Italia che all'estero) destinate a “ricompensare” componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un vantaggio per la società.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. ometta di impiegare del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter).

Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di C.I.R.A. S.r.l. contributi, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. predispone o utilizza dichiarazioni non veritieri, ovvero omette informazioni dovute.

Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1)

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura alla Società un ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato.

Si tratta di *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (CP art. 640 – bis) allorquando il Personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. rappresenta la realtà, tramite artifizi o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi,

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Corruzione.

Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal personale o da un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in particolare:

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, un atto del suo ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze aggravanti); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura le volte in cui, in presenza di un comportamento del Personale o di un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri.

Concussione (CP art. 317).

Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul personale o sul rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., con la finalità di condizionarne il comportamento. Il personale o i

rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e traendone vantaggio per sé stessi e per l'azienda.

Delitti di criminalità organizzata.

Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il personale o un Rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. si associa con almeno altre due persone allo scopo di commettere più delitti a vantaggio dell'azienda. Se si entra a far parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., facente parte di un'associazione di tipo mafioso, ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro.

Ricettazione (CP art. 648).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l., allo scopo di procurare un vantaggio all'Azienda, acquisti, riceva, venga od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (CP art. 648 – bis).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. sostituisca o trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa allo scopo di procurare un vantaggio all'Azienda.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).

Il reato si configura allorquando il personale o un rappresentante di C.I.R.A. S.r.l. impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un vantaggio all'Azienda.

2.1.3 Misure di prevenzione e controllo

Nel prosieguo sono descritte le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga.

In occasione dell'instaurarsi di **rapporti finanziari con soggetti terzi** gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di C.I.R.A. S.r.l.:

- si devono ispirare a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partners finanziari, prestando particolare attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali l'azienda ha o ha intenzione di intrattenere rapporti di natura finanziaria o societaria e che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

- devono conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

a) ferme le competenze ed i poteri del Presidente, ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di C.I.R.A. S.r.l. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per quanto attiene ai dipendenti ed agli organi sociali oppure con clausola inserita nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi devono essere registrate e precedute da un'adeguata attività di verifica volta a valutare il rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti, ove ciò sia possibile;
- scopo e natura dell'operazione;
- valore dell'operazione;

c) gli incassi ed i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, aumenti di capitale, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario (modalità separate sono previste per i pagamenti di modeste forniture, come descritto nei seguenti punti);

d) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;

e) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

f) i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero (in concreto l'utilizzo attuale è sporadico ed adottato per somme assai contenute) e per un importo unitario inferiore ad 1.000 euro; devono inoltre essere adeguatamente documentati e nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su operazioni connesse all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Il Personale che abbia motivo di sospettare che un'operazione, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni e mansioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (**reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni**

o utilità di provenienza illecita), deve immediatamente inoltrare una segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante deve:

- inviare la segnalazione all'attenzione esclusiva dell'Organismo di Vigilanza;
- mantenere assoluto riserbo sulle informazioni trasmesse.

La determinazione dell'esistenza e del grado del sospetto nell'operazione è rimessa alla valutazione del personale. Le seguenti indicazioni possono agevolare la formulazione e la segnalazione del motivo del sospetto:

- incoerenza dell'operazione con il profilo economico del cliente;
- anomalie del profilo soggettivo dell'operazione in considerazione, ad esempio, della natura e/o del tipo di attività;
- mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi;
- anomalie connesse a possibili intenti dissimulatori o l'utilizzo di indicazioni palesemente inesatte o incomplete.

L'Organismo di Vigilanza che riceva una segnalazione di operazione sospetta deve effettuare una valutazione globale dell'operazione tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi disponibili al fine di verificare l'opportunità di effettuare le segnalazioni previste dalla legge.

La valutazione deve prendere in considerazione le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione sospetta;
- una sintesi significativa delle ragioni che hanno indotto il personale ad effettuare la segnalazione;
- il nominativo degli eventuali altri soggetti coinvolti;
- i rapporti con terzi;
- la descrizione della genesi della segnalazione.

In particolare, l'OdV deve considerare se la segnalazione origina da:

- rilevazione di anomalie dei dati nella consultazione del sistema informatico;
- audit, controlli e monitoraggi;
- richieste da parte dell'autorità giudiziaria;
- liste e banche dati per il contrasto alla criminalità organizzata e terrorismo;
- collegamento con segnalazioni precedenti.

Tutte le **operazioni di finanza straordinaria** devono essere gestite esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione o, a seconda degli importi, secondo le deleghe riportate nello **Statuto** e nelle Procure tempo per tempo in vigore.

In relazione alle operazioni che incidono sul patrimonio della società è responsabilità del Presidente (e/o dell'eventuale Amministratore Delegato) e del Direttore Generale comunicare tempestivamente all'OdV l'effettuazione di operazioni che incidono in misura assai rilevante sulle poste patrimoniali della Società.

In riferimento alle operazioni di **acquisto e cessione di partecipazioni societarie**, il Consiglio di Amministrazione deve :

- effettuare le valutazioni di carattere strategico/gestionale ed economico;
- deliberare in merito all'acquisto o alla vendita delle partecipazioni societarie.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata all'OdV a cura del Presidente e/o di un Amministratore Delegato.

2.1.4 *Reportistica per l'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle "attività sensibili" del comparto in oggetto diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e alle procedure richiamate.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante così come previsto nella precedente Parte Generale.

Il Presidente e/o persona dal medesimo incaricata deve comunicare, *semestralmente*, quanto segue:

- l'elenco delle eventuali anomalie ed ammarchi di cassa riscontrati durante le verifiche da chiunque effettuate;
- l'elenco dell'esito delle verifiche/ispezioni effettuate da componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- elenco dei contenziosi in essere con componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- l'elenco delle richieste di finanziamento presentate e dei relativi finanziamenti ottenuti;
- il ricevimento della formale notifica della concessione dell'erogazione Pubblica;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione con cui vengono approvate le operazioni di finanza straordinaria;
- la nomina dei Responsabili Interni per operazioni ritenute a rischio.

2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE E LEGALI

2.2.1 *Descrizione del processo e delle attività sensibili*

In tale area vengono analizzati i processi comprendenti le seguenti attività sensibili:

- Redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione annessa;
- Comunicazioni sociali penalmente rilevanti;
- Supporto alle attività di controllo svolte da soggetti, enti o organismi esterni;
- Attività riguardanti capitale sociale, fusione, scissione e finanza straordinaria in generale;
- Gestione delle informazioni strategiche;
- Gestione dei contenziosi e delle transazioni;
- Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Le attività coinvolgono:

Presidente CdA

Tutte le attività in materia ed in particolare le spese di rappresentanza e sponsorizzazioni.

Consiglio di Amministrazione	Approvazione del bilancio e destinazione utili. Operazioni societarie.
Collegio Sindacale (o Revisore Unico)	Controllo della correttezza delle scritture contabili.

Le attività vengono svolte applicando le normative in materia che prevedono, tra le principali, il Codice Penale (nelle porzioni descritte nel seguito), Codice Civile in materia societaria e di bilancio, il Testo Unico Finanziario.

2.2.2 *Reati e potenziali modalità di attuazione*

L'area di rischio è relativa ai reati societari compiuti nell'interesse dell'azienda da soggetti specificamente individuati dalla norma, quali amministratori, o liquidatori (o persone sottoposte alla loro vigilanza) che potrebbero provocare una perdita o presentare fittiziamente un Bilancio negativo a fini illeciti.

Azioni illecite possono essere nascoste anche nelle decisioni afferenti la conduzione di pratiche legali e transazioni extragiudiziali, che possono favorire la controparte a danno della società oppure di un terzo.

Inoltre, potenzialmente il comportamento non legislativamente conforme potrebbe essere attuato nei confronti di Giudici o membri di Collegi Arbitrali competenti a giudicare sul contenzioso o sull'arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari ed i periti d'ufficio) e/o di componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziarie e/o stragiudiziarie favorevoli.

Infine, possono essere coinvolti altri soggetti (principalmente le posizioni "apicali") con riguardo all'eventuale sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per la promozione dell'immagine della Società, tipico strumento utilizzato per la distrazione di capitali, l'evasione fiscale, il riciclaggio e come mezzo per occultare corruzione e pagamenti indebiti.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter); Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis); Corruzione (CP artt. 318 c.p., 319, 319bis, 320, 322); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (CP art. 322 bis); Concussione (CP art. 317); Delitti di criminalità organizzata (CP art. 416); Scambio elettorale politico-mafioso (CP art. 416-ter); Ricettazione (CP art. 648); Riciclaggio (CP art. 648 bis). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648ter).

Con riguardo ai reati che precedono si rinvia alla trattazione ed ai precetti già indicati al precedente punto 2.1.2.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (C.C. art. 2621 e 2622)

Il reato si consuma allorquando in C.I.R.A. S.r.l. gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongano fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Risulta un'aggravante se i fatti cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Occorre un ulteriore rilievo con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. Al di là del fatto che si tratta di "reati propri", ovvero commetibili da determinate categorie di persone, e pur essendo peraltro evidente che questi reati potrebbero essere commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità (che, ai sensi dell'art. 2423 c.c., redige il Bilancio e la Relazione sulla Gestione), i Sindaci, i Liquidatori, dai Direttori Generali ed i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, va sottolineato che è possibile che tali reati possano essere posti in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali dotati di un certo potere discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (Amministratori ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati", non solo tali soggetti non potranno essere ritenuti responsabili ma, altresì, il reato non sarà configurabile trattandosi, come detto, di reato "proprio".

Impedito controllo (CC art. 2625)

La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della Società. Il reato, di natura dolosa, consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Il fatto deve essere realizzato nell'interesse della Società.

Indebita restituzione dei conferimenti (CC art. 2626) e illegale ripartizione degli utili e delle riserve (CC art. 2627)

I citati reati riguardano la tutela della integrità del capitale sociale del patrimonio sociale di C.I.R.A. S.r.l. Il primo si compie allorché gli amministratori, in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La seconda norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba provvedere alla restituzione).

Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l'ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall'inizio dell'esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (CC art. 2628).

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (CC art. 2629)

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi.

Il reato – perseguitibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (CC art. 2632)

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati.

Illecita influenza sull'assemblea (CC art. 2636)

La «condotta tipica» prevede che il reato si integri nel momento in cui con atti simulati o con frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti.

Nelle **attività istituzionali**, intrattenute generalmente dalle funzioni “apicali” della Società, occorre evitare esporsi al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta, come detto, di reati che possono essere compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dipendenti e collaboratori di C.I.R.A. S.r.l. che, in ragione delle loro cariche o funzioni, o incarichi, entrano in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici.

Nell’ambito delle attività svolte da C.I.R.A. S.r.l. i processi sensibili che trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che, quindi, risultano attinenti ai reati contro la P.A. sono individuati, a titolo esemplificativo, nei seguenti:

- gestione dei rapporti con amministrazioni pubbliche territoriali e con i Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell’ASL, dell’INPS, dell’INAIL, ecc.);
- acquisizione dei contributi per investimenti, attività formative e gestione delle relative pratiche;
- predisposizione ed invio dati in base a obblighi informativi ad Autorità di vigilanza e Pubblica Amministrazione;
- gestione delle richieste di ottenimento di autorizzazioni pubbliche, concessioni e licenze;
- rapporti di fornitura con la P.A.;
- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione;
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- gestione degli approvvigionamenti.

Tali attività devono risultare adeguatamente formalizzate ed aggiornate, nonchè dovranno essere periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza.

2.2.3 *Misure di prevenzione e controllo*

Nel seguito sono descritte le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga.

Si prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’**informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria** della Società, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne (in particolare riguardanti il settore amministrativo e contabile di C.I.R.A. S.r.l.) in tutte le attività connesse alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo. Quindi, è vietata la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l’informativa societaria in genere; è vietata anche l’omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondono, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; l’effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; l’effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale.

c) Assicurare il regolare funzionamento di C.I.R.A. S.r.l. e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di porre in essere comportamenti che impediscono o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte della società di revisione e/o del Collegio Sindacale; porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

d) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate, anche in sede di ispezione. In ordine a tale punto, è fatto divieto di omettere o di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività nei confronti delle Autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Oltre alle precedenti regole, devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte.

Le comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatte in modo tale che ciascuna funzione interna provveda a trasmettere i dati necessari in modo chiaro e completo assicurando il corretto rispetto della tempistica imposta dalla legge per i documenti. Considerato il numero relativamente ridotto di soci e di amministratori si ritiene questa specifica attività limitata.

Nella *gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società*, oltre alle linee guida ed ai principi fondamentali indicati nel proprio Codice Etico, C.I.R.A. S.r.l. adotta consolidati metodi di gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un eventuale Referente a cui compete dare attuazione alle disposizioni sulla comunicazione e gestione di dati e notizie. Diversamente provvede il Presidente.

Le operazioni di restituzione dei conferimenti, ripartizione degli utili e delle riserve sono esplicitamente escluse dai poteri conferiti al Presidente e ai singoli Amministratori, con conseguente esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Amministratore dovrà dare notizia per iscritto agli altri Amministratori, all’Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale (o equipollente) di ogni interesse che - per conto proprio o di terzi - abbia in una determinata operazione della Società se l’*interesse può potenzialmente risultare in conflitto* con la stessa.

L’*Assemblea dei Soci* deve essere convocata e gestita nel rispetto della legge e dello Statuto della Società, nonché dei principi di seguito riportati:

- regolarità delle convocazioni e previsione del preventivo deposito, oltre ai casi già previsti dalla legge, di ogni documento necessario alla deliberazione da parte dei Soci;
- la maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto personale (proprio o di terzi).

Le attività relative ai *procedimenti giudiziari o arbitrali* con la Pubblica Amministrazione o con soggetti terzi privati, nonché le *operazioni di transazione* si devono svolgere nel rispetto di quanto segue:

- il Presidente, in qualità di legale rappresentante, può intraprendere procedimenti giudiziari o arbitrali e può trattare direttamente o delegare accordi transattivi;
- il Presidente o gli Amministratori Delegati redigeranno un *report di rendicontazione dei procedimenti*, contenente i rapporti intrattenuti, nonché lo stato dell'attività svolta e delle trattative, da inviare all'Organismo di Vigilanza;
- all'insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente o gli Amministratori Delegati informeranno tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Le *spese di rappresentanza* e le *sponsorizzazioni* possono effettuate solo dal Presidente o da un Amministratore Delegato.

2.2.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente e/o un Amministratore Delegato devono trasmettere all'OdV la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni di convenienza per la Società nell'ipotesi di operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse proprio o per conto di terzi.

Inoltre, anche per quanto rilevato al punto che precede, il Presidente e/o un Amministratore Delegato devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

semestralmente

- report di "rendicontazione dei procedimenti", contenente i rapporti intrattenuti, nonché lo stato dei contenziosi in corso e conclusi, con il rapporto delle trattative per le eventuali transazioni;
- report circa la "mutazione della ragione sociale e delle quote societarie";

annualmente

- report di rendicontazione delle spese di "rappresentanza sostenute e sponsorizzazioni"; tale report dovrà specificare l'evidenza documentale relativa alle spese affrontate

Il Presidente, o persona dal medesimo incaricata, in caso di *ispezione* o riceva *richieste di informazioni* da parte di una Pubblica Autorità oppure da parte dei Soci e/o dei Sindaci deve trasmettere all'OdV un report contenente l'oggetto, la data e l'esito del controllo. Qualsiasi operatore della Società che, nell'esercizio delle sue funzioni /mansioni, sia destinatario di ispezioni o richieste di una Pubblica Autorità dovrà trasmettere un equivalente report al Presidente.

2.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA

2.3.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Fanno parte del processo di gestione delle risorse umane le seguenti attività sensibili dal punto di vista del D.Lgs. 231/01:

- Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Selezione ed acquisizione di nuovo personale;
- Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari ed eventuale sistema premiante;
- Gestione delle qualifiche e delle competenze del personale;
- Gestione delle paghe e dei contributi.

Le attività di gestione delle risorse umane coinvolgono:

Presidente	Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08
Dir. Gen., Amministratore Delegato (ove costituito)	Delegato dal Datore di Lavoro per la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In luogo del Presidente, si può occupare altresì di: Selezione ed acquisizione di nuovo personale; Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari e sistema premiante; Qualifica, informazione, formazione e addestramento del personale.
RSPP Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile interno, copre l'incarico previsto dal D.Lgs. 81/08, insieme alle altre funzioni dell'organigramma della sicurezza riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore.

Le attività vengono svolte applicando le normative di riferimento in materia che prevedono, tra le principali, le norme in materia di lavoro e previdenziale, lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutta la normativa a corredo, la disciplina sul Trattamento dei dati personali.

Il processo organizzativo è descritto nella procedura di gestione delle risorse umane contenuto, in ordine alla sicurezza, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

2.3.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Per quanto riguarda i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro, essi sono richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D.Lgs. 231/2001 prevede la citata normativa di cui all'art. 25 septies che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. L'evenienza comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Occorre segnalare l'orientamento dottrinale che individua all'interno della condotta i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti e/o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell'alveo degli infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma raramente generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi assolutamente eccezionali.

In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi - ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico - e il Modello Organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. Come in precedenza segnalato, i reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e la funzione di esimente del Modello, pertanto, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte ad indurre i Destinatari a porre in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La possibilità che questi reati possano trovare applicazione nelle attività di B.U.T. S.c.r.l. per apportare un vantaggio alla società stessa è praticamente nulla. Alcuni reati sono stati, in altre realtà, compiuti o favoriti come materia di scambio (si veda la parte relativa alle attività istituzionali e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione); nel caso della riduzione in schiavitù, la corretta applicazione delle norme e i controlli in materia di lavoro ne garantiscono in ogni caso la prevenzione.

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter); Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis); Corruzione (CP artt. 318 c.p., 319, 319bis, 320, 322); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (CP art. 322 bis); Concussione (CP art. 317); Delitti di criminalità organizzata (CP art. 416); Scambio elettorale politico-mafioso (CP art. 416-ter); Ricettazione (CP art. 648); Riciclaggio (CP art. 648 bis). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648ter).

Con riguardo ai reati che precedono si rinvia alla trattazione ed ai precetti già indicati al precedente punto 2.1.2.

2.3.3 Misure di prevenzione e controllo

(A) Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di **sicurezza ed igiene del lavoro**) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del citato decreto, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un Codice Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico."

Pertanto, questa norma comporta che alcune aree debbano essere considerate "a rischio" per espressa volontà del legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

Nell'ambito delle attività svolte da C.I.R.A. S.r.l. i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti:

- gestione operativa delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo;
- tutte le attività individuate come a rischio nell'apposito documento redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008 (DVR) che deve intendersi espressamente riportato e facente parte del Modello organizzativo;
- attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell'aggiornamento del relativo documento ex articolo 28 D. del Lgs 81/2008;
- adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle altre normative vigenti in materia oppure da atti amministrativi;
- formazione ed aggiornamento per i lavoratori;
- gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, nonché di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza;
- attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.

Le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite.

Tali attività devono risultare **adeguatamente formalizzate** dalla Società e dovranno essere periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro indicate nella presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall'articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81) devono riferirsi alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, l'Azienda non ritiene opportuno riportare il contenuto della menzionata documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del Modello Organizzativo);
- documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc.;
- verbali delle attività di sorveglianza sanitaria, di primo soccorso medico, di formazione ed informazione dei lavoratori, che devono essere tutte regolarmente formalizzate.

Inoltre, la Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti e secondo le singole procedure previste.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, C.I.R.A. S.r.l. si è strutturata in modo tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le figure indicate nel seguito sono espressamente individuate nell'organigramma che si allega al presente atto (onde poterlo aggiornare senza intervenire direttamente sul corpo del Modello).

Il **Datore di Lavoro**, identificato nel Presidente, ha provveduto e provvede alla valutazione dei rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in materia.

È nominato il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, individuato in un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche (attualmente è investito dell'incarico il Direttore Generale in quanto in possesso dei requisiti, ma tale condizione non costituisce una regola aziendale).

Inoltre, è stato nominato un **Medico Competente** per l'assolvimento degli obblighi di legge.

Il Datore di Lavoro può provvedere a conferire deleghe per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. L'atto contenente la delega prevede il conferimento di uno specifico obbligo di aggiornamento e di verifica da parte del delegato e di eventuali subdelegati del puntuale e sistematico rispetto della normativa tutta in materia di sicurezza sul lavoro.

Per ciascuno di questi soggetti è accertato il possesso dei necessari requisiti e specifiche competenze. Si è altresì proceduto e si procede alla loro formazione, così come previsto dalla normativa vigente e dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

I **principi di comportamento**, quali misure di prevenzione e controllo, si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. È previsto quindi l'espresso divieto (per qualsiasi operatore di C.I.R.A. S.r.l.) di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- b) realizzare comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **i soggetti preposti all'attuazione delle misure di sicurezza** - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico anche dei **lavoratori** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il RSPP e il Direttore Generale (o l'Amministratore Delegato ove sia formalmente prevista una delega all'uopo), *annualmente*, devono elaborare un programma di informazione, formazione ed addestramento di tutto il personale, rivolto in particolare ai neo-assunti, al personale oggetto di cambio di mansione ed al Personale interessato da evoluzioni normative, organizzative e/o tecnologiche.

Il Datore di Lavoro o il Delegato, avvalendosi della collaborazione del RSPP e di tutti i Preposti aziendali, *ogni anno*, dovranno garantire l'effettuazione di controlli in merito:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione del Personale;
- al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del Personale, nonché delle misure di prevenzione e protezione;
- all'efficacia di suddette misure;
- alla corretta acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

(B) In materia di gestione delle **paghe e dei contributi previdenziali**, l'adempimento degli obblighi deve avvenire in C.I.R.A. S.r.l. nel rispetto di quanto segue.

La presentazione di dati, informazioni e documenti può avvenire solo previa verifica di correttezza e di conformità.

All'insorgere di eventuali o potenziali criticità qualora le attività siano gestite dalla funzione Contabilità e Cassa o Amministrazione, le stesse informeranno, tempestivamente, l'Organismo di Vigilanza, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale.

L'attività di **selezione e acquisizione di nuovo personale**, indipendentemente dalla forma contrattuale e della durata, si deve svolgere nel rispetto delle leggi, nonché del CCNL applicato e degli eventuali accordi con le OOSS.

Copia delle comunicazioni in materia dovrà essere archiviata per essere esibita su richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

Il processo di **gestione della carriera del lavoratore**, comprendente l'eventuale sistema premiante, i passaggi di livello, la gestione di salari e benefit, le contestazioni e i provvedimenti disciplinari, pur fondandosi spesso su una parte di discrezionalità valutativa, non deve costituire negazione dell'oggettività dei fatti e, sia in fase di fissazione degli obiettivi, sia di valutazione dei risultati, deve rispondere a canoni di effettività e coerenza.

Tali attività devono rispettare le norme comprese nello Statuto dei Lavoratori, nel CCNL applicato, nel Codice Etico aziendale, nel presente Modello, nel regolamento Disciplinare.

All'insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente (o un Amministratore Delegato) informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

2.3.4 *Reportistica per l'Organismo di Vigilanza*

Il Presidente, in qualità di datore di lavoro, o un Amministratore Delegato qualora formalmente dotato dei poteri (tale figura deve ritenersi richiamata anche con riguardo ai successivi adempimenti), deve comunicare all'OdV **annualmente** copia del verbale della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

Dopo la fase di avvio che consentirà l'assimilazione dei principi e delle procedure essenziali del "Sistema 231" potrà essere previsto l'invio all'OdV (onde agevolarne le operazioni di controllo) di:

- report riepilogativo avente ad oggetto l'esito degli accertamenti sulla salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori effettuati nel periodo (idoneità al lavoro);
- elenco ed esiti delle attività di formazione, informazione ed addestramento realizzate e/o programmate;
- l'elenco delle visite ispettive, effettuate da soggetti esterni, in corso o concluse, e loro esito.

Salvo situazioni che siano ritenute di particolare urgenza, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato all'uopo e/o un soggetto dai medesimi incaricati deve comunicare all'OdV **sempre almeno due volte all'anno**:

- l'elenco degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali verificatisi nel periodo di riferimento;
- l'elenco delle visite ispettive in corso o concluse, con il loro esito e le eventuali irregolarità di rilievo riscontrate.

2.4 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI

2.4.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

Nel gruppo di processi vengono considerate le attività di gestione operativa e amministrativa di veicoli, mezzi, contenitori, attrezzature, prodotti, dispositivi e impianti. Come si vedrà è compresa la fase degli approvvigionamenti.

C.I.R.A. S.r.l. si dedica al mantenimento in efficienza e in sicurezza ed alla continua disponibilità delle risorse mobili aziendali, siano impianti, mezzi o attrezzature.

Le attività di controllo, manutenzione programmata, rifornimento e riparazione vengono affidate a personale specifico.

In particolare sono incluse quelle attività di manutenzione (preventiva e correttiva) finalizzate a garantire l'efficienza e la continua disponibilità delle risorse tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, un minore impatto ambientale e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Le attività in oggetto coinvolgono (sono incluse anche figure non formalmente designate ma che potranno detenere un ruolo):

Presidente e Amministratori	Presidente quale Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e detentore del potere di decisione e di spesa per investimenti. Tutti con responsabilità di controllo.
Responsabile Mezzi ed Attrezzature (ove formalmente insediato)	Coordina le attività di controllo, manutenzione programmata e riparazione delle risorse dei mezzi e attrezzature, effettuate internamente o esternamente.
Responsabile Acquisti e Magazzino (ove formalmente insediato)	Responsabile della selezione dei fornitori di servizi e materiali necessari per le attività di gestione di logistica, mezzi e magazzino, nonché delle attività di gestione di contratti e/o ordini di acquisto
RSPP Servizio Prevenzione e Protezione	Responsabile esterno copre l'incarico previsto dal D.Lgs. 81/08.

2.4.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

I reati potenziali attinenti al processo in esame possono riguardare sostanzialmente diversi gruppi di reato ex D.Lgs. 231; con riguardo alla Società sono da annoverare i reati ambientali e quelli legati alla sicurezza sul lavoro, anche connessi al processo di approvvigionamento.

Si rileva come, in alcuni casi, i reati di *omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* derivano da una distorsione del processo di *acquisto*, tale da renderlo inefficace ad acquisire i prodotti adeguati o mero strumento di ricerca del risparmio a discapito della sicurezza delle persone. Per questi reati si rimanda anche al paragrafo relativo alla gestione delle risorse umane, salute e sicurezza.

In relazione al rischio di *reato ambientale* (esaminato anche nel seguente paragrafo) C.I.R.A. S.r.l. è soggetta al rispetto delle normative vigenti riguardo ad autorizzazioni, prevenzione e alla gestione delle emergenze ambientali, nonché ai sistemi di identificazione e rintracciabilità dei rifiuti.

Con l'esclusione dei reati legati alle attività illecite legate al traffico o al maltrattamento di specie protette (per i quali è impervio trovare un nesso con l'interesse della Società), il D.Lgs. 231/01 si applicherà in qualsiasi caso in cui possa dimostrarsi il vantaggio economico (un risparmio nei costi) nella fraudolenta e scorretta gestione dei rifiuti o nel caso di incidente ambientale (quali, a titolo esemplificativo, incendio della sede, contaminazione delle acque e del terreno, utilizzo e gestione di discarica abusiva, ecc...).

A proposito dell'organizzazione di C.I.R.A. S.r.l. in relazione al tema si richiama quanto riferito nella Parte Generale del presente atto.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D.Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25 septies che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro". Al proposito si rimanda a quanto già illustrato nel paragrafo 2.3.2

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Reati ambientali" commessi con violazione del codice penale:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso

o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono

2.4.3 *Misure di prevenzione e controllo*

Nelle *attività di approvvigionamento* di beni e servizi, C.I.R.A. S.r.l. (con particolare riguardo alla sicurezza e salute sul lavoro) deve applicare i principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello e degli allegati. In particolare si segnala l'importanza:

- del rispetto della normativa volta a garantire la trasparenza e la correttezza nelle procedure di acquisto;
- della tempestiva segnalazione e gestione dei problemi, delle non conformità e delle criticità emerse.

Per la gestione dei *rifiuti* eventualmente prodotti dalle attività di manutenzione di veicoli, impianti ed attrezzature occorre supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti:

- l'identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio di eventuali rifiuti speciali, nonché il loro utilizzo da parte degli operatori;
- il controllo del possesso e della validità delle autorizzazioni delle Ditte e dei loro veicoli prima del ritiro dei rifiuti;
- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Le attività di gestione della logistica, impianti e manutenzioni hanno un impatto molto rilevante sulla *salute e la sicurezza* di tutti i lavoratori. Il datore di lavoro, i responsabili di unità e, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i capi-turno e i lavoratori più esperti, nella loro funzione di *Preposti alla sicurezza* ex D.Lgs. 81/08, sono tenuti a sorvegliare:

- a) sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- c) sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- e) sulla presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

In particolare si fa riferimento al **Documento di valutazione dei rischi** ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, la Società non ritiene opportuno riportare il contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte dei riferimenti del Modello Organizzativo).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

Modello Organizzativo	D.Lgs. 231/01
C.I.R.A. S.R.L. – Località Piano 6/A – 17058 Dego (SV)	Pagina 86 di 93

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2.4.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene alla problematica dei rifiuti, l'OdV eseguirà periodici controlli documentali e C.I.R.A. S.r.l., tramite i soggetti all'uopo delegati, dovrà inviare una reportistica sullo stato corrente, nonché comunicare immediatamente all'OdV ogni criticità emersa ed i presidi (anche temporanei) posti a rimedio.

Per quanto riguarda gli acquisti, il Presidente, o persona del medesimo incaricata, deve trasmettere semestralmente all'OdV l'elenco delle operazioni di importo superiore a 10.000 euro.

Con riguardo alla salute e sicurezza i presidi sono già regolati nella specifica sezione sopra dedicata.

2.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI

2.5.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

In questo processo sono comprese tutte le attività operative svolte per l'erogazione dei servizi di C.I.R.A. S.r.l.

In tutti i servizi possono emergere attività sensibili legate all'esecuzione delle operazioni di lavoro e che sono principalmente connessi alla gestione della salute e della sicurezza nelle operazioni di lavoro, alla gestione dei rifiuti.

Le attività di erogazione dei servizi riguardano **tutte le unità organizzative dell'azienda (e comunque i settori esaminati nei precedenti paragrafi)**, secondo la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità, anche indicate nell'*Organigramma aziendale*.

2.5.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Per la natura delle operazioni svolte sono compresi i reati ambientali e, soprattutto, quelli legati alla sicurezza sul lavoro; a questi si deve aggiungere il gruppo di reati legati alla corruzione e i reati di truffa e malversazione ai danni dello Stato nei casi di erogazione di servizi alle P.A.

In tema di *reati sulla salute e sicurezza sul lavoro* il D. Lgs. 231/2001 prevede l'art. 25 *septies* che regolamenta i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" per la cui trattazione si richiama il precedente punto 2.3.2.

Riguardo alle singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - *undecies* che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "*Reati ambientali*" commessi, si richiama quanto indicato al precedente punto 2.4.2.

2.5.3 *Misure di prevenzione e controllo*

Le attività di *erogazione dei servizi* hanno un rilevante impatto sui rischi legati alla *salute e alla sicurezza* dei lavoratori coinvolti. Oltre al Datore di Lavoro, i responsabili delle varie aree aziendali (qualora formalmente designati al ruolo) e, comunque, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i lavoratori più esperti, nella loro funzione di **Preposti alla sicurezza** ex D.Lgs. 81/08, sono tenuti ad assicurare e sorvegliare:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori;
- e) il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza;
- f) la presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ed indicate nella presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall'articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81) sono formalizzate mediante apposite procedure.

In particolare si fa riferimento al **Documento di valutazione dei rischi** ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l'agevole lettura del presente documento, l'Azienda non ritiene opportuno riportare il contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte dei principi del Modello Organizzativo).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati ed in particolare anche dei **lavoratori** di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per la gestione dei rifiuti eventualmente prodotti dalle attività di erogazione dei vari servizi occorre supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti:

- l'identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio di eventuali rifiuti speciali, nonché il loro utilizzo da parte degli operatori;
- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa.

Gli operatori di C.I.R.A. S.r.l. sono tenuti a conoscere, tramite apposita informativa diretta a tutti gli interessati, i comportamenti e le precauzioni da impiegare nel lavoro al fine di non causare, anche incidentalmente, danni ambientali che potrebbero ricadere nei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 – *undecies*.

2.5.4 *Reportistica per l'Organismo di Vigilanza*

L'OdV eseguirà periodici controlli documentali e C.I.R.A. S.r.l., tramite i soggetti all'uopo delegati, dovrà comunicare immediatamente ogni criticità emersa ed i presidi (anche temporanei) posti a rimedio.

2.6 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

2.6.1 Descrizione del processo e delle attività sensibili

C.I.R.A. S.r.l. gestisce una quantità ragguardevole di informazioni attraverso gli archivi cartacei e il proprio sistema informatico. La Società è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie operazioni e, quindi, la massima rintracciabilità dei documenti e delle informazioni (nel rispetto della privacy) e, per ovvi motivi di mercato, la riservatezza dei propri dati di business.

Il processo di gestione dei documenti e dei dati coinvolge trasversalmente tutti gli altri processi di C.I.R.A. S.r.l. ed è pertanto afferisce indirettamente nelle attività sensibili fino ad ora analizzate.

Occorre evidenziare che un aspetto peculiare del processo che può determinare reati ai sensi del D.Lgs. 231/01 riguarda la gestione del sistema informatico della Società in relazione all'applicazione del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", ma anche per quanto attiene al corretto utilizzo degli strumenti informatici e il rispetto della riservatezza societaria-aziendale.

Ai software di archiviazione e ricerca dei documenti è abbinato un archivio cartaceo aziendale; la custodia è sotto la responsabilità del Presidente.

Il *Sistema informatico* può essere mantenuto in efficienza e sicurezza anche con l'intervento di Ditte esterne specializzate, eventualmente nominate quali Amministratori del Sistema di competenza ai sensi del D.Lgs. 196/03 e coordinate dalla Società, la quale effettua le operazioni di controllo e manutenzione giornaliere e si avvale delle prestazioni di queste ultime all'interno delle clausole di appositi contratti.

Il processo coinvolge:

Presidente	Responsabile del Trattamento dei Dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Personale amministrativo e tecnico	Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici.
Responsabile del Sistema Informatico (se formalmente designato)	Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici.

2.6.2 Reati e potenziali modalità di attuazione

Questi i possibili reati *legati al trattamento informatico dei dati*.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (CP art. 491-bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (CP art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (CP art. 615-quater)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino ad Euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (CP art. 615-quinquies)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (CP art. 617-quater)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi

a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (CP art. 617-quinquies)

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (CP art. 635-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (CP art. 635-ter)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (CP art. 635-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (CP art. 635-quinquies)

Se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 - undecies che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Reati ambientali" commessi con violazione del codice penale si richiama il precedente punto 2.4.2.

Esistono ulteriori reati legati all'illecito trattamento dei dati personali che, però, non trovano ancora applicazione nel D.Lgs. 231/01.

2.6.3 Misure di prevenzione e controllo

In ordine alla materia dei rifiuti ed ai relativi adempimenti nella gestione documentale, si rileva che i rifiuti prodotti direttamente da C.I.R.A. S.r.l. sono generati da attività legate all'erogazione dei servizi e lavorazioni di beni negli impianti.

I destinatari del presente Modello organizzativo devono costantemente applicare le disposizioni aziendali formulate per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, in particolare, chiunque gestisca documenti e dati nell'ambito lavorativo.

Se concordato con le Rappresentanze Sindacali ai sensi della normativa di legge, per esigenze di tutela del patrimonio, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi ed infortuni, possono essere installati sistemi di controllo degli accessi basati su badge elettronici ed un sistema audiovisivo a circuito chiuso, consistente in telecamere dislocate in varie aree aziendali convenute. Nel caso, le videocamere dovranno essere collegate a sicuri impianti di registrazione ove le immagini ed i suoni verranno conservati per una durata massima di 7 giorni e con le modalità conformi alla Disp. Gen. dell'Autorità Garante del 29/04/2004.

Amministratori e membri di organi sociali, nonché consulenti, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale ed in particolare attraverso una modalità informatica. È quindi assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Infine, in linea generale, qualora si evidenziasse una qualsiasi criticità, il personale e i consulenti coinvolti dovranno immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

Si rammenta che C.I.R.A. S.r.l. adotta i Piani Triennali per la Trasparenza e l'Integrità.

2.6.4 Reportistica per l'Organismo di Vigilanza

Per quanto attiene alla *gestione dei rifiuti*, l'OdV eseguirà controlli periodici sulla correttezza delle registrazioni delle movimentazioni di rifiuti, coinvolgendo – se ritenuto – un esperto, interno o esterno.

Il Presidente trasmette *annualmente*, l'elenco aggiornato degli eventuali incaricati ed amministratori di sistema; i suddetti soggetti – se sussistenti - tramettono altresì *annualmente* all'OdV una breve relazione sulla sicurezza del sistema informatico e sulle attività svolte nello stesso periodo, compreso l'elenco degli interventi di controllo e di manutenzione effettuati.

Il Presidente, o persona dal medesimo incaricata, provvederà ad inviare all'OdV un report contenente segnalazione di ogni eventuale criticità.